



FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

COMUNICATO UFFICIALE n.118 del 20 settembre 2008

Consiglio Federale n.3-Roma, 19 e 20 settembre 2008

DELIBERA N.115

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto l'articolo 16 dello Statuto Federale;
- considerato opportuno definire sin d'ora il giorno di celebrazione delle Assemblee di categoria dei delegati degli atleti e dei tecnici;
- constatato che la Segreteria Generale determinerà con successiva deliberazione il voto spettante agli atleti ed ai tecnici sulla base del disposto degli artt.17 e 18 dello Statuto e di conseguenza il numero dei delegati spettanti ai vari collegi elettorali, nonché trasmetterà il prospetto del numero dei delegati spettanti ai vari collegi elettorali;
- ravvisata comunque la necessità di fissare le date entro le quali si dovranno svolgere i collegi elettorali degli atleti e dei tecnici;

D E L I B E R A

- convocare l'Assemblea di categoria degli atleti e dei tecnici in data 6 marzo 2009, alle ore 18:00, per eleggere i delegati degli atleti e dei tecnici ;
- dare mandato alla Segreteria Generale di comunicare alle componenti interessate il proprio diritto di voto, di trasmettere il prospetto del numero dei delegati spettanti ai vari collegi elettorali.

DELIBERA N.116

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

visti gli artt. 6, 7, 9 e 10 dello Statuto Federale;

considerato che a norma dell'art.10 dello Statuto, il Consiglio Federale intende indire l'Assemblea Generale Straordinaria per sottoporre all'esame e all'approvazione della stessa alcune modifiche allo Statuto proposte dallo stesso Consiglio Federale;

considerata altresì la propria delibera n.311, assunta in data 10 maggio 2008, con la quale è stata convocata la 41^a Assemblea Generale Ordinaria;

D E L I B E R A

convocare la 42^a Assemblea Generale Straordinaria per il giorno 6 marzo 2009, stabilendo che la sede e l'ora dell'Assemblea verranno successivamente deliberate.

DELIBERA N.117

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la normativa della F.I.B.A. in materia di tesseramento di atleti minori;

considerata la proposta di modifica degli articoli 37 e 38 del Regolamento Esecutivo - Tesseramento avanzata dalla Commissione Tesseramento;

preso atto del parere favorevole del Presidente della Commissione Carte Federali;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

D E L I B E R A

Modificare, con effetto a partire dalla stagione sportiva 2009/2010, il testo degli articoli 37 e 38 del Regolamento Esecutivo – Tesseramento, come segue:

Art. 37 Atleti di cittadinanza straniera (del. n.146 C.F. 26/06/1999- del. n.360 C.F. 16/10/1999– del. n.306 C.F. 07/09/2000– del. n.6 C.F. 28/07/2001– del. n.109 C.F. 27/10/2001– del. n.170 C.F. 28/11/2001– del. n.325 C.F. 24-25/05/2002– del. n.10 C.F. 28/09/2002 - del. n.180 C.F. 22/02/2003– del. n.331 C.F. 30-31/05/2003– del. n.57 C.P. 23/06/2004– del. n.41 C.P. 18/06/2005– del. n.2 C.P. 15/07/2005– del. n.4 C.F. 23/07/2005– del. n.90 C.F. 10/09/2005– del. n.356 C.F. 06/05/06 - del. n.344 C.F. 24/06/07 – del. n.241 C.F. 9-10/02/08 – del. n.278 C.F. 4-5/04/2008)

[1] Il trasferimento internazionale non è permesso prima del 18° anno di età, eccetto in casi speciali (art.37bis), come disposto dai Regolamenti F.I.B.A.

[2] Atleti provenienti da Federazione straniera di categoria senior:

Le società affiliate possono richiedere il primo tesseramento di giocatori di cittadinanza straniera, con esclusione degli atleti professionisti, trasmettendo alla F.I.P. Ufficio Tesseramento Nazionale i seguenti

documenti:

- a) modulo di nuovo tesseramento, debitamente compilato e sottoscritto
- b) fotocopia del documento di riconoscimento non scaduto
- c) permesso di soggiorno per atleti extracomunitari non scaduto
- d) certificato di residenza per atleti comunitari (non è ritenuta valida l'autocertificazione)
- e) certificato di studio o lavoro
- f) nulla-osta rilasciato dalla Federazione di precedente appartenenza per il tramite della F.I.P.

L'Ufficio Tesseramento Nazionale della F.I.P. esaminati gli atti, accertata la regolarità degli stessi e acquisito il nulla-osta al trasferimento rilasciato dalla Federazione di provenienza, procede al tesseramento tramite FIPonline.

L'atleta non potrà in ogni caso partecipare alla gare in posizione sub-judice.

[3] Atleti non provenienti da Federazione straniera:

Le società affiliate possono richiedere il primo tesseramento di atleti di cittadinanza straniera, con esclusione degli atleti professionisti, trasmettendo alla F.I.P. Ufficio Tesseramento Nazionale i seguenti documenti:

- a) modulo di nuovo tesseramento, debitamente compilato e sottoscritto
- b) fotocopia del documento di riconoscimento non scaduto
- c) permesso di soggiorno per atleti extracomunitari non scaduto
- d) certificato di residenza per atleti comunitari (non è ritenuta valida l'autocertificazione)
- e) certificato di studio o lavoro
- f) dichiarazione in lingua italiana ed inglese sottoscritta dall'atleta e per i minori controfirmata dai genitori in cui si attesta: "di non essere mai stato tesserato ne tanto meno aver giocato per Club appartenenti a Federazioni straniere. Sono consapevole che la falsità di questa dichiarazione comporterà il rigetto della presente richiesta o comunque la revoca del tesseramento ~~di non essere mai stato tesserato né tanto meno aver giocato per club appartenente/i a Federazioni straniere e che la falsità di tale dichiarazione costituisce atto di frode sportiva sanzionabile con la radiazione".~~

L'Ufficio Tesseramento Nazionale della F.I.P. esaminati gli atti, accertata la regolarità degli stessi e, ottenuta conferma dalla Federazione interessata, procede al tesseramento tramite FIPonline.

Nel caso in cui l'Ufficio Tesseramento Nazionale F.I.P. riscontri la mancanza di uno o più dei sopraccitati documenti, provvederà a farne richiesta alla società che sarà tenuta a fornirli entro 10 giorni. Trascorso tale termine la richiesta si intende respinta.

L'atleta non potrà in ogni caso partecipare alla gare in posizione sub-judice.

Qualora uno dei documenti citati venisse ritirato, non fosse più valido o fosse scaduto, il relativo tesseramento decade immediatamente con la comunicazione della Società o su eventuale accertamento d'ufficio.

Le richieste di rinnovo, di trasferimento, di prestito, ecc., sono di competenza degli Uffici Tesseramento Regionali.

[4] Ai giocatori è consentito partecipare ai soli campionati regionali. Per le società che partecipano ai Campionati ad organizzazione regionale di Serie C regionale maschile e Serie D ed al Campionato Under 21 (solo fase regionale), è consentito iscrivere a referto un numero massimo di 2 giocatori tesserati a norma del presente articolo o del successivo articolo 38 R.E. Per gli altri campionati ad organizzazione regionale le società possono iscrivere un massimo di due giocatori di cittadinanza straniera. Per il Campionato Under 21 e per i campionati giovanili i giocatori possono essere utilizzati solo nelle fasi provinciali e regionali.

[5] Rispettata la limitazione al diritto di partecipazione ai campionati, le modalità di tesseramento e di trasferimento seguono quelle ordinarie dei giocatori di categoria regionale e quando applicabili, dei giocatori di categoria giovanile.

[6] Il giocatore che risulti tesserato da almeno 4 anni sportivi e abbia partecipato ai relativi campionati giovanili, può chiedere il tesseramento per una società partecipante ai campionati nazionali del settore dilettantistico. Altresì, ai giocatori che risultino tesserati al primo anno di attività giovanile o che abbiano partecipato almeno a quattro campionati giovanili è permesso, nel quarto anno, partecipare alle fasi successive a quella regionale fermo restando i limiti d'iscrizione di cui al presente articolo ed all'art.38.

Le atlete tesserate con società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie A/1 Femminile, sono equiparate alle giocatrici di cittadinanza italiana.

[7] Un giocatore tesserato come extracomunitario o comunitario, che acquista la cittadinanza italiana, nel corso della stessa stagione sportiva può essere tesserato come "italiano", sempre per la medesima società, nel rispetto di quanto previsto dalle norme federali vigenti.

[8] Si intende di formazione italiana il giocatore, anche di cittadinanza straniera, che abbia partecipato a campionati giovanili F.I.P. per almeno quattro stagioni sportive. La partecipazione al campionato giovanile si intende assolta con l'iscrizione a referto ad almeno 14 gare. La partecipazione a campionati giovanili con

segue: Comunicato Ufficiale n.118 del 20 settembre 2008- Consiglio Federale n.3 (Roma, 19 e 20 settembre 2008)

tesseramento minibasket non è valida per l'adempimento dei quattro anni di attività giovanile. La partecipazione al campionato Under 21 non è valida per l'adempimento dei quattro anni di attività giovanile. Tutti gli/le atleti/e Under 19, senza distinzione di cittadinanza, acquisiscono la formazione italiana nel quarto anno di partecipazione ai campionati federali giovanili, successivamente la conclusione della prima fase del rispettivo Campionato di categoria.

[9] Tali norme non si applicano a coloro che risultano essere stati tesserati nel primo anno di attività federale (Under 13) e che vengono parificati agli atleti di cittadinanza italiana.

Art. 38 Atleti cittadini italiani nati all'estero, atleti stranieri che abbiano acquisito la cittadinanza italiana successivamente e atleti cittadini italiani provenienti da Federazione straniera (del. n.147 C.F. 26/06/1999 – del. n.96 C.F. 30/03/2000 – del. n.306 C.F. 07/09/2000 – del. n.391 C.F. 11/11/2000 – del. n.572 C.F. 28-29/04/2001 – del. n.611 C.F. 09/06/2001 – del. n.54 C.F. 22/09/2001 – del. n.325 C.F. 24-25/05/2002 – del. n.12 C.F. 26/07/2004 – del. n.356 C.F. 06/05/06 – del. n.241 C.F. 9-10/02/08)

[1] Il trasferimento internazionale non è permesso prima del 18° anno di età, eccetto in casi speciali, come disposto dai Regolamenti F.I.B.A.

[2] Atleti di cittadinanza italiana nati all'estero od atleti stranieri che abbiano acquisito la cittadinanza italiana successivamente non provenienti da Federazione straniera:

le società affiliate, partecipanti ai campionati professionistici ed ai campionati regionali, possono richiedere il primo tesseramento di atleti appartenenti alla categoria sopra indicata all'Ufficio Tesseramento Nazionale della F.I.P. inviando i seguenti documenti:

- Modulo di tesseramento debitamente compilato e sottoscritto;
- Certificato di cittadinanza italiana e di residenza (o, per gli atleti che non abbiano ancora compiuto il 15° anno di età, in sua sostituzione autocertificazione sottoscritta dall'atleta e controfirmata dai genitori);
- Fotocopia di un documento di riconoscimento non scaduto;
- dichiarazione sottoscritta dall'atleta, e per i minori controfirmata dai genitori, in cui si attesta: "di non essere mai stato tesserato né tanto meno aver giocato per Club appartenenti a Federazioni straniere. Sono consapevole che la falsità di questa dichiarazione comporterà il rigetto della presente richiesta o comunque la revoca del tesseramento ~~di non essere mai stato tesserato né tanto meno aver giocato per Club appartenenti/i a Federazioni straniere e che la falsità di tale dichiarazione costituisce atto di frode sportiva sanzionabile con la radiazione~~".

L'Ufficio Tesseramento Nazionale esaminati gli atti ed ottenuta conferma dalla Federazione interessata procede al tesseramento tramite FIPonline.

L'atleta non potrà in ogni caso partecipare alle gare in posizione sub-judice.

[3] Atleti di cittadinanza italiana provenienti da Federazione straniera di categoria senior:

le società affiliate, partecipanti ai campionati professionistici ed ai campionati regionali, possono richiedere il primo tesseramento di atleti appartenenti alla categoria sopra indicata all'Ufficio Tesseramento Nazionale della F.I.P. inviando i seguenti documenti:

- Modulo di tesseramento debitamente compilato e sottoscritto;
- Certificato di cittadinanza italiana e di residenza, rilasciati dal comune italiano di residenza;
- Fotocopia del passaporto italiano non scaduto o altro documento di riconoscimento valido;
- Nulla – osta rilasciato dalla Federazione di precedente appartenenza per il tramite della F.I.P.

L'Ufficio Tesseramento Nazionale esaminati gli atti, accertata la regolarità degli stessi e acquisito il nulla-osta al trasferimento rilasciato dalla Federazione di provenienza, procede al tesseramento tramite FIPonline.

L'atleta non potrà in ogni caso partecipare alle gare in posizione sub-judice.

[4] Per gli atleti tesserati regionali le richieste di rinnovo, di trasferimento, di prestito, di nuovo tesseramento a seguito di svincolo ecc., sono di competenza degli uffici tesseramento regionale.

[5] Per le società che partecipano ai Campionati ad organizzazione regionale di Serie C regionale maschile e Serie D ed al Campionato Under 21, è consentito iscrivere a referto un numero massimo di 2 giocatori tesserati a norma del presente articolo o del precedente articolo 37 R.E.

Per il campionato Under 21 e per i campionati giovanili i giocatori possono essere utilizzati in tutte le fasi, anche quelle successive alla regionale, fermo restando i limiti di cui sopra.

[6] Per quanto diversamente disciplinato dalle norme contenute nel presente articolo, valgono le disposizioni contenute nel Titolo II "Uffici Competenti e modalità dei tesseramenti" del presente Regolamento.

DELIBERA N.118

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.318, assunta nella riunione del 10 maggio 2008, con cui si è stabilito l'obbligo di utilizzo della "lista R" in formato elettronico per tutte le società maschili e femminili che partecipano ai campionati giovanili federali e sono state previste le relative sanzioni per il mancato rispetto di tale obbligo, dando mandato alla Commissione Carte Federali di predisporre adeguata modifica regolamentare in collaborazione con la Segreteria degli Organi di Giustizia;

vista la propria delibera n.13, assunta nella riunione del 26 luglio 2008, con cui si è specificato che le società partecipanti ai Campionati Under 13 maschile e femminile non sono soggette all'obbligo di utilizzo della "lista R" in formato elettronico e pertanto non incorreranno nelle sanzioni previste dalla delibera n.318 di cui sopra;

vista la proposta di modifica avanzata dalla Commissione Carte Federali con la quale adegua il testo dell'articolo 59 del Regolamento Esecutivo - Tesseramento al disposto delle delibere sopraccitate;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

D E L I B E R A

Modificare, con effetto a partire dalla stagione sportiva 2009/2010, il testo dell'articolo 59 del Regolamento Esecutivo – Tesseramento come segue:

Art. 59 Preliminari (del. n.315 C.F. 4-5/05/2007)

[1] Almeno venti minuti prima dell'inizio della gara, le Società devono consegnare agli arbitri una "lista" contenente i dati anagrafici e federali dei giocatori, degli allenatori e dei dirigenti, nonché l'indicazione della qualità di capitano e dei numeri di maglia.

Tale lista deve essere sottoscritta, in nome e per conto della Società, dal Presidente o dal Dirigente Responsabile o da chi, a norma dell'art. 71 R.E., è abilitato a farlo.

Tutte le società maschili e femminili che partecipano ai campionati nazionali professionistici e non professionistici hanno l'obbligo dell'utilizzo della "lista N" in formato elettronico. Il mancato utilizzo sarà sanzionato secondo quanto previsto dall'art.34, comma 1 lett. q) R.G.

Tutte le società maschili e femminili che partecipano ai campionati giovanili, fatta eccezione per i campionati Under 13 maschile e femminile, hanno l'obbligo dell'utilizzo della "lista R" in formato elettronico. Il mancato utilizzo sarà sanzionato secondo quanto previsto dall'art.34, comma 1 lett. r) R.G.

[2] Gli arbitri devono effettuare il riconoscimento dei partecipanti alla gara secondo le modalità previste dal successivo art. 60 R.E.

[3] Gli interessati, Società, Dirigenti e tesserati, si assumono comunque il rischio relativo alla partecipazione alla gara in posizione di tesseramento irregolare e, nel caso di giocatori professionisti, il rischio del mancato deposito o approvazione del contratto.

DELIBERAN .119

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.118, assunta nella riunione in data odierna;

considerata la necessità di modificare l'articolo 34 del Regolamento di Giustizia introducendo la sanzione per il mancato utilizzo della lista "R" in formato elettronico;

valutata la proposta di modifica dell'articolo 34 del Regolamento di Giustizia, avanzata dalla Commissione Carte Federali;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

D E L I B E R A

Modificare, con effetto subordinato all'approvazione del CONI, il testo dell'articolo 34 del Regolamento di Giustizia, come segue:

Art.34 Infrazioni amministrative (delibera n.316 C.F. 4-5/05/2007)

[1] Le seguenti infrazioni amministrative sono sanzionate a carico della società inadempiente come segue:

a) violazione dell'art.137 e 138 R.O. (abbinamento):

per la prima volta AMMONIZIONE;

per la seconda volta DEPLORAZIONE;

per la terza volta AMMENDA pari al 50% del massimale;

per la quarta e le successive volte AMMENDA pari al 100% del massimale.

b) violazione artt.72 e 72bis R.E. (Obbligo presenza medico e ambulanza con defibrillatore):

per la prima volta AMMENDA pari al 50% del massimale;

per la seconda volta AMMENDA pari al 100% del massimale;

per la terza volta e le successive SQUALIFICA CAMPO DI GIOCO PER UNA GARA.

c) violazione degli artt.74 e 75 R.E. (disposizioni in tema di omologazione ed efficienza dei campi di gioco):

per la prima volta AMMENDA del 50% del massimale;

per la seconda volta AMMENDA del 100% del massimale;

per la terza volta SOSPENSIONE DELL'OMOLOGAZIONE DEL CAMPO. LA GARA DISPUTATA SARA' OMOLOGATA CON IL RISULTATO DI 0-20 O CON L'EVENTUALE MIGLIOR RISULTATO CONSEGUITO SUL CAMPO DALLA SQUADRA AVVERSARIA, E NEI CONFRONTI DEL PRESIDENTE DELLA SOCIETA' INADEMPIENTE VERRANNO APPLICATI I PROVVEDIMENTI PREVISTI DALL'ART. 34.

d) violazione delle norme del Regolamento Tecnico o dei Regolamenti FIBA in tema di caratteristiche del campo di gioco, sopravvenute rispetto alla omologazione del campo di gioco:

per la prima volta AMMONIZIONE;

per la seconda volta AMMENDA del 50% del massimale;

per la terza volta AMMENDA del 100% del massimale;

per la quarta volta PERDITA della gara disputata, con l'omologazione della medesima con il risultato di 0-20 O CON L'EVENTUALE MIGLIOR RISULTATO CONSEGUITO SUL CAMPO DALLA SQUADRA AVVERSARIA.

e) violazione dell'art.82 R.E. (ordine pubblico sui campi di gioco):

per la prima volta AMMENDA del 25% del massimale;

per la seconda volta AMMENDA del 50% del massimale;

per la terza volta e successive AMMENDA del 100% del massimale.

f) violazione dell'art.86 R.E. (mancata designazione o mancato o parziale assolvimento ai prescritti compiti del dirigente addetto agli arbitri):

per la prima volta AMMENDA del 25% del massimale;

per la seconda volta AMMENDA del 50% del massimale;

per la terza volta e successive AMMENDA del 100% del massimale.

g) violazione degli artt.85 e 87 R.E. (presenza nel campo di gioco di persone non autorizzate o non iscritte a referto):

per la prima volta AMMENDA del 25% del massimale;

per la seconda volta AMMENDA del 50% del massimale;

per la terza volta e successive AMMENDA del 100% del massimale.

h) violazione degli artt.90 commi 4 (se è stato comunque possibile disputare la gara), 5 e 6, 91 R.E.;

per la prima volta AMMENDA del 25% del massimale;

per la seconda volta AMMENDA del 50% del massimale;

per la terza volta e successive AMMENDA del 100% del massimale.

i) violazione dell'art.47bis R.E. (impiego di persone inibite e mancata regolarizzazione del tesseramento delle stesse):

per la prima volta ammenda del 50% del massimale e diffida ad ottemperare a quanto previsto entro 30 gg. dal ricevimento del comunicato;

per la seconda volta, in caso di inottemperanza entro il termine previsto, verrà applicata un'ammenda pari al 100% del massimale.

l) violazione ai commi 4 e 5 dell'art.85 R.E. (comportamento non regolamentare da parte di persone presenti all'interno del campo di gioco con specifiche mansioni):

per la prima volta ammenda del 25% del massimale;

per la seconda volta ammenda del 50% del massimale;

per la terza volta e le successive ammenda del 100% del massimale.

m) violazione art.92 R.E. (mancata consegna dei palloni necessari per gli esercizi di riscaldamento della squadra ospitata):

ammenda pari al 50% del massimale.

n) violazione dell'art.112 comma 5 R.E. (mancata partecipazione di un dirigente alla prima riunione organizzativa finali nazionali giovanili):

- ammenda di € 110,00.

o) violazione dell'art.3, comma 2 R.E. (mancato versamento tassa Progetto di incentivazione al reclutamento ed addestramento degli atleti):

- per la prima volta ammenda pari al premio non versato;

- per la seconda volta ammenda pari al doppio del premio non versato e sospensione del Presidente o del Legale Rappresentante da ogni attività federale per sei mesi.

La violazione non costituisce posizione irregolare dell'atleta.

p) violazione artt.121 e 122 R.O. (organi sociali e responsabilità del legale rappresentante):

- per la prima volta AMMONIZIONE e diffida ad ottemperare a quanto richiesto entro 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento;

- per la seconda volta ammenda del 100% del massimale e diffida ad ottemperare a quanto richiesto entro 5 giorni dalla comunicazione del provvedimento;

- per la terza volta la Società inadempiente sarà deferita al Consiglio Federale per la revoca dell'affiliazione.

q) violazione dell'art.59 R.E. (mancato utilizzo della "lista N" in formato elettronico):

- per la prima volta AMMENDA pari al 25% del massimale;

- per la seconda volta AMMENDA pari al 50% del massimale;

- per la terza volta e successive AMMENDA pari al 100% del massimale.

r) violazione dell'art.59 R.E. (mancato utilizzo della "lista R" in formato elettronico):

- per la prima volta diffida;

- per la seconda volta AMMENDA pari al 25% del massimale;

- per la terza volta pari al 50% del massimale;

- per la quarta e successive volte 100% del massimale.

DELIBERA N.120

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
vista la proposta di modifica dell'articolo 13 del Regolamento di Giustizia avanzata dalla Segreteria degli Organi di Giustizia;
- preso atto del parere favorevole della Commissione Carte Federali;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

D E L I B E R A

Modificare, con effetto subordinato all'approvazione del CONI, il testo dell'articolo 13 del Regolamento di Giustizia come segue:

Art.13 Inibizione (delibera n.316 C.F. 4-5/05/2007)

- [1] L'inibizione consiste nel divieto di svolgere attività federale e sociale per un periodo non superiore a cinque anni.
- [2] La sanzione comporta in ogni caso:
- a) il divieto di rappresentare la Società di appartenenza in attività rilevanti per l'ordinamento sportiva nazionale ed internazionale;
 - b) il divieto di partecipare a qualsiasi attività di organi federali;
 - c) il divieto di accesso nei locali degli impianti sportivi inibiti al pubblico, in occasione di manifestazioni o gare, anche amichevoli;
 - d) il divieto di rilasciare dichiarazioni alla stampa;
 - e) il divieto di partecipare alle riunioni, anche informali, con altri tesserati.
- [3] L'inibizione è applicabile a tutti i tesserati.
- [3 bis] I tesserati nei cui confronti sia stata applicata l'inibizione o la squalifica mantengono lo status di tesserato e i relativi obblighi fino alla scadenza della sanzione loro irrogata.
- [4] Per il solo settore professionistico, l'inibizione per giorni sette è sostituita con l'ammenda indicata nella Tabella B. In caso di recidiva, anche reiterata, la sanzione anzidetta è raddoppiata.
- [5] Le società di appartenenza sono responsabili in solido

DELIBERA N.121

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la proposta avanzata dall'Associazione Italiana Arbitri di Pallacanestro con la quale presenta delle modifiche regolamentari per eleggere il Presidente Comitato Italiano Arbitri da parte della componente arbitrale;
- considerato che il Presidente del Comitato Italiano Arbitri, preso atto della proposta di cui sopra, pur condividendone i principi, ha chiesto un confronto con la Commissione Carte Federali al fine di valutare le sostanziali variazioni regolamentari e della struttura tecnica organizzativa dell'Organismo Federale;

preso atto che a seguito della riunione è stata redatta una relazione, illustrata dal Presidente della Commissione Carte Federali, ove si evidenziano le criticità del progetto di cui sopra;

ritenuto opportuno approfondire le possibili soluzioni regolamentari prospettate;

D E L I B E R A

Dare mandato alla Commissione Carte Federali di redigere un progetto sulla fattibilità della elezione del Presidente del Comitato Italiano Arbitri da parte della componente arbitrale.

DELIBERA N.122

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

presa in esame la delibera n.12, assunta dal Presidente Federale in data 29 luglio 2008, con la quale è stato affidato l'incarico professionale all'avv. Giancarlo Guarino di assistenza e rappresentanza in giudizio della FIP in opposizione ai precetti notificati dall'INPS specificati in delibera ed incaricata altresì quale domiciliatario dell'avv. Guarino l'avv. Maria Teresa Poppa;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

D E L I B E R A

ratificare la delibera n.12, assunta dal Presidente Federale in data 29 luglio 2008.

DELIBERA N.123

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali,

presa in esame la delibera n.27, assunta dal Presidente Federale in data 2 settembre 2008, con la quale la società A.S.Dil.Basket Ceglie viene autorizzata ad impugnare il lodo Guadalupi Gianvito/Ass. Dil.Basket Ceglie;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

D E L I B E R A

ratificare la delibera n.27, assunta dal Presidente Federale in data 2 settembre 2008.

DELIBERA N.124

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

vista l'istanza pervenuta dal Sig. Giacomo Piersante, tesserato quale giocatore della società Spa Pall.Chieti, nei confronti del Sig.Federico Landini, tesserato quale giocatore della società Pall.Spoltore per gli asseriti fatti occorsi in data 8.12.2007 nel corso dell'incontro Pall.Chieti- Pall.Spoltore

visti gli atti prodotti a corredo dell'istanza;

D E L I B E R A

accogliere la richiesta del tesserato Sig. Giacomo Piersante, tesserato quale giocatore della società Spa Pall.Chieti, nei confronti del Sig.Federico Landini, tesserato quale giocatore della società Pall.Spoltore, per gli asseriti fatti occorsi in data 8.12.2007 nel corso dell'incontro Pall.Chieti- Pall.Spoltore.

DELIBERA N.125

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt. 125 e segg. R.O. nei confronti della società Basket Team Gandino in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel lodo Ruggeri Massimo/ Bologna Basket Team Gandino;

visto l'art.42 del Regolamento di Giustizia nel quale è stabilito che la società dichiarata morosa debba adempiere entro il termine assegnato dal Consiglio Federale pena l'irrogazione di punti di penalizzazione e che la revoca della affiliazione vada pronunciata, qualora la società dichiarata morosa non adempia decorso il termine assegnato dal Consiglio Federale, entro la fine dell'anno sportivo nel corso del quale è stata dichiarata la morosità;

D E L I B E R A

I Dichiarare lo stato di morosità della società Bologna Basket Team Gandino fissando il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione al lodo Ruggeri Massimo/ Bologna Basket Team Gandino.

I In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

I In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, consegirà la revoca dell'affiliazione e l'esclusione dai campionati e tornei federali a partire dalla stagione 2009/2010.

DELIBERA N.126

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt. 125 e segg. R.O. nei confronti della società Basket Team Gandino in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel lodo Barbieri Emanuele/ Bologna Basket Team Gandino;

visto l'art.42 del Regolamento di Giustizia nel quale è stabilito che la società dichiarata morosa debba adempiere entro il termine assegnato dal Consiglio Federale pena l'irrogazione di punti di penalizzazione e che la revoca della affiliazione vada pronunciata, qualora la società dichiarata morosa non adempia decorso il termine assegnato dal Consiglio Federale, entro la fine dell'anno sportivo nel corso del quale è stata dichiarata la morosità;

D E L I B E R A

I Dichiarare lo stato di morosità della società Bologna Basket Team Gandino fissando il termine di di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione al lodo Barbieri Emanuele/ Bologna Basket Team Gandino.

I In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

I In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, consegirà la revoca dell'affiliazione e l'esclusione dai campionati e tornei federali a partire dalla stagione 2009/2010.

DELIBERA N.127

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt. 125 e segg. R.O. nei confronti della società A. Dil. Pall.Lucera in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel lodo Negos Visnjic / A. Dil. Pall.Lucera;

visto l'art.42 del Regolamento di Giustizia nel quale è stabilito che la società dichiarata morosa debba adempiere entro il termine assegnato dal Consiglio Federale pena l'irrogazione di punti di penalizzazione e che la revoca della affiliazione vada pronunciata, qualora la società dichiarata morosa non adempia decorso il termine assegnato dal Consiglio Federale, entro la fine dell'anno sportivo nel corso del quale è stata dichiarata la morosità;

D E L I B E R A

u Dichiarare lo stato di morosità della società A.Dil Pall.Lucera fissando il termine del di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione al lodo Negos Visnjic / A.Dil. Pall.Licera

u In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia

u In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, consegnerà la revoca dell'affiliazione e l'esclusione dai campionati e tornei federali a partire dalla stagione 2009/2010.

DELIBERA N.128

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt. 125 e segg. R.O. nei confronti del tesserato David Londero in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel lodo Vuelle Pallacanestro/ Londero David;

visto l'art.114 del Regolamento di Giustizia;

D E L I B E R A

Dichiarare lo stato di morosità del tesserato David Londero.

Trasmettere la presente delibera al Giudice Sportivo competente per i provvedimenti di cui al comma 4) art.114 Regolamento di Giustizia.

DELIBERA N.129

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. R.O. nei confronti del tesserato Grossi

Andrea in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel lodo Grossi Andrea/ Toyota Imola;

visto l'art.114 del Regolamento di Giustizia;

D E L I B E R A

Dichiarare lo stato di morosità del tesserato Grossi Andrea.
Trasmettere la presente delibera al Giudice Sportivo competente per i provvedimenti di cui al comma 4) art.114 Regolamento di Giustizia.

DELIBERA N.130

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. R.O. nei confronti del tesserato Tyrone Grant in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel lodo Sbezzi Riccardo/ Tyrone Grant;

visto l'art.114 del Regolamento di Giustizia;

D E L I B E R A

Dichiarare lo stato di morosità del tesserato Tyrone Grant.
Trasmettere la presente delibera al Giudice Sportivo competente per i provvedimenti di cui al comma 4) art.114 Regolamento di Giustizia.

DELIBERA N.131

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

presa in esame la delibera n.13, assunta dal Presidente Federale in data 8 agosto 2008, con la quale è stato autorizzato il trasferimento di sede della società Olimpia Basket Melfi da Melfi a Lucera ed il relativo cambio di denominazione sociale in A.S.D. Virtus Lucera;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

D E L I B E R A

ratificare la delibera n.13, assunta dal Presidente Federale in data 8 agosto.

DELIBERA N.132

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali,
- presa in esame la delibera n.15, assunta dal Presidente Federale in data 22 agosto 2008, con la quale è stata autorizzata la fusione della società A.S. Dil. B.S.L. con la società A.S.D. Bk S. Lazzaro Cinghioss alle condizioni riportate nella delibera stessa;
- condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

D E L I B E R A

ratificare la delibera n.15, assunta dal Presidente Federale in data 22 agosto 2008.

DELIBERA N.133

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- presa in esame la delibera n.16, assunta dal Presidente Federale in data 22 agosto 2008, con la quale è stata autorizzata la fusione della società U.S. Dil. Servolana con la società U.S. Acli Fanin A.S.D. Alle condizioni riportate nella delibera stessa;
- condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

D E L I B E R A

ratificare la delibera n.16, assunta dal Presidente Federale in data 22 agosto 2008.

DELIBERA N.134

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- presa in esame la delibera n.17, assunta dal Presidente Federale in data 22 agosto 2008, con la quale è stata autorizzata la fusione della società A.S. Dil. Virtus Velletri con la società A.Dil. Talenti Basket alle condizioni riportate nella delibera stessa;
- condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

D E L I B E R A

ratificare la delibera n.17, assunta dal Presidente Federale in data 22 agosto 2008.

DELIBERA N.135

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali,
- presa in esame la delibera n.18, assunta dal Presidente Federale in data 22 agosto 2008, con la quale è stata autorizzata la fusione della società Dil. U.S. Tavernerio con la società Pol. Antoniana A.S.D. alle condizioni riportate nella delibera stessa;
- condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

D E L I B E R A

ratificare la delibera n.18, assunta dal Presidente Federale in data 22 agosto 2008

DELIBERA N.136

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- presa in esame la delibera n.19, assunta dal Presidente Federale in data 22 agosto 2008, con la quale è stata autorizzata la fusione della società CSA Basket Agrate con la società Pall. Erba A.Dil. alle condizioni riportate nella delibera stessa;
- condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

D E L I B E R A

ratificare la delibera n.19, assunta dal Presidente Federale in data 22 agosto 2008.

DELIBERA N.137

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- presa in esame la delibera n.20, assunta dal Presidente Federale in data 22 agosto 2008, con la quale è stata autorizzata la fusione della società ASB Cosio Valt Bassavalle con la società Nuova Pallacanestro Cosio 2008 alle condizioni riportate nella delibera stessa;
- condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

D E L I B E R A

ratificare la delibera n.20, assunta dal Presidente Federale in data 22 agosto 2008.

DELIBERA N.138

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

presa in esame la delibera n.21, assunta dal Presidente Federale in data 22 agosto 2008, con la quale è stata autorizzata la fusione della società A.S. Dil. Dinamo Bk Ispra con la società Nelson Basket A.S.D. alle condizioni riportate nella delibera stessa;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

D E L I B E R A

ratificare la delibera n.21, assunta dal Presidente Federale in data 22 agosto 2008.

DELIBERA N.139

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

presa in esame la delibera n.22, assunta dal Presidente Federale in data 22 agosto 2008, con la quale è stata autorizzata la fusione della società Basket Galliate A.S.D. con la società Basket Borgo Ticino alle condizioni riportate nella delibera stessa;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

D E L I B E R A

ratificare la delibera n.22, assunta dal Presidente Federale in data 22 agosto 2008.

DELIBERA N.140

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

presa in esame la delibera n.23, assunta dal Presidente Federale in data 22 agosto 2008, con la quale è stata autorizzata la fusione della società Pall. Virtus A.S.Dil. con la società Basket Ponte San Nicolò alle condizioni riportate nella delibera stessa;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

D E L I B E R A

ratificare la delibera n.23, assunta dal Presidente Federale in data 22 agosto 2008.

DELIBERA N.141

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- presa in esame la delibera n.24, assunta dal Presidente Federale in data 22 agosto 2008, con la quale è stata autorizzata la fusione della società A.S.D. Pol. Casier con la società A.S.D. Frescada alle condizioni riportate nella delibera stessa;
- condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

D E L I B E R A

ratificare la delibera n.24, assunta dal Presidente Federale in data 22 agosto 2008.

DELIBERA N.142

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- presa in esame la delibera n.25, assunta dal Presidente Federale in data 22 agosto 2008, con la quale è stata autorizzata la fusione della società Valpolicella Basket A.S.D. con la società U.S.D. Borgo Milano alle condizioni riportate nella delibera stessa;
- condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

D E L I B E R A

ratificare la delibera n.25, assunta dal Presidente Federale in data 22 agosto 2008.

DELIBERA N.143

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- presa in esame la delibera n.26, assunta dal Presidente Federale in data 22 agosto 2008, con la quale è stata autorizzata la fusione della società A.S. Libertas con la società Drago Basket Club alle condizioni riportate nella delibera stessa;
- condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

D E L I B E R A

ratificare la delibera n.26, assunta dal Presidente Federale in data 22 agosto 2008.

DELIBERA N.144

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- presa in esame la delibera n.28, assunta dal Presidente Federale in data 10 settembre 2008, con la quale è stato autorizzato il trasferimento di sede della società A.S.D. Basket Team Pizzighettone da Pizzighettone a Soresina ed il cambio di denominazione in A.S.D. Basket Team 1995;
- condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

D E L I B E R A

ratificare la delibera n.28, assunta dal Presidente Federale in data 10 settembre 2008.

DELIBERA N.145

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto Federale ed i Regolamenti Federali;
- esaminata la domanda presentata dal legale rappresentante della Società A.D. Fulgor Basket La Spezia (cod. FIP 50933), avente diritto a partecipare al Campionato Regionale di Serie B/F e che intende diventare società satellite della Società A.S.D. Pallacanestro Olimpia La Spezia (cod. FIP 4722) partecipante al Campionato Nazionale di Serie A2/F;
- riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art.114bis R.O.;

D E L I B E R A

di autorizzare la Società A.D. Fulgor Basket La Spezia (cod. FIP 50933) ad essere satellite della Società A.S.D. Pallacanestro Olimpia La Spezia (cod. FIP 4722).

DELIBERA N.146

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- esaminata l'istanza presentata dalla Società Napoli Basket Vomero s.d. arl (cod. FIP 16645) con sede in Napoli iscritta al Campionato di Serie A1/F, che intende assumere la forma giuridica di associazione;

riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 141 commi 4 del R.O.;

D E L I B E R A

prendere atto del cambio di assetto giuridico da Napoli Basket Vomero s.d. arl a A.S.D. Napoli Basket Vomero (cod. FIP 16645) con sede in Napoli, via Cavallerizza 46 C/o Medas Service Srl.

DELIBERA N.147

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

considerato che la Società A.S.D. Unione Cest. Piacentina (cod.FIP 35912) partecipante al Campionato di Serie C Dil. ha presentato il marchio di sponsorizzazione principale quale Copra-TTP;

constatato che tra Copra e TTP è stato sottoscritto un contratto di associazione temporanea di imprese;

D E L I B E R A

di concedere alla società A.S.D. Unione Cest. Piacentina l'utilizzo del marchio Copra-TTP quale abbinamento principale.

DELIBERA N.148

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto Federale ed i Regolamenti Federali;

esaminata la domanda presentata dal legale rappresentante della Società A.P.D. G.S. Abatese (cod. FIP 50237), avente diritto a partecipare al Campionato U17 Maschile e che intende diventare società satellite della Società A.D. Primavera Abatese Pallacanestro (cod.FIP 50214) avente diritto a partecipare al Campionato di Serie D;

riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art.114bis R.O.;

D E L I B E R A

di autorizzare la Società A.P.D. G.S. Abatese (cod. FIP 50237) ad essere satellite della Società A.D. Primavera Abatese Pallacanestro (cod. FIP 50214).

DELIBERA N.149

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto Federale ed i Regolamenti Federali;

esaminata la domanda presentata dal legale rappresentante della Società A.S. Pallacanestro Salerno (cod.FIP 10368), avente diritto a partecipare al Campionato di Promozione Maschile e che intende diventare società satellite della Società Pallacanestro Piedimonte Matese (cod. FIP 16632) avente diritto a partecipare al Campionato di Serie C Reg.;

riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art.114bis R.O.;

D E L I B E R A

di autorizzare la Società A.S. Pallacanestro Salerno (cod. FIP 10368) ad essere satellite della Società Pallacanestro Piedimonte Matese (cod. FIP 16632).

DELIBERA N.150

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto Federale ed i Regolamenti Federali;

esaminata la domanda presentata dal legale rappresentante della Società A.D. Mystere Basket Lugo (cod. FIP 50638), avente diritto a partecipare al Campionati Giovanili e che intende diventare società satellite della Società G.S.D. BK Lugo Femm. (cod. FIP 2640) partecipante al Campionato di Serie B/F;

riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art.114bis R.O.;

D E L I B E R A

di autorizzare la Società A.D. Mystere Basket Lugo (cod. FIP 50638) ad essere satellite della Società G.S.D. BK Lugo Femm. (cod. FIP 2640).

DELIBERA N.151

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto Federale ed i Regolamenti Federali;

esaminata la domanda presentata dal legale rappresentante della Società A.Dil. Amatori Pall.Sora (cod.FIP 50122), avente diritto a partecipare ai Campionati Giovanili

e che intende diventare società satellite della Società Ernica Pallacanestro Veroli (cod.FIP 28551) partecipante al Campionato di Serie C Reg;

riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art.114bis R.O.;

D E L I B E R A

di autorizzare la Società A.Dil. Amatori Pall. Sora (cod. FIP 50122) ad essere satellite della Società Ernica Pallacanestro Veroli (cod. FIP 28551).

DELIBERAN .152

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto Federale ed i Regolamenti Federali;

esaminata la domanda presentata dal legale rappresentante della Società A.S.D. Futura Sport (cod.FIP 41402), avente diritto a partecipare ai Campionati Giovanili e che intende diventare società satellite della Società A.S.D. Virtus Cisterna (cod.FIP 51603) partecipante al Campionato di Serie D;

riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art.114bis R.O.;

D E L I B E R A

di autorizzare la Società A.S.D. Futura Sport (cod.FIP 41402) ad essere satellite della Società A.S.D. Virtus Cisterna (cod. FIP 51603).

DELIBERA N.153

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto Federale ed i Regolamenti Federali;

esaminata la domanda presentata dal legale rappresentante della Società UISP Rivarolo (cod. FIP 2112), avente diritto a partecipare ai Campionati Giovanili e che intende diventare società satellite della Società A.D. NBA New Basket Albissole (cod. FIP 51193) partecipante al Campionato Nazionale di Serie B Eccellenza Femminile;

riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art 114bis R.O.;

D E L I B E R A

di autorizzare la Società UISP Rivarolo (cod. FIP 2112) ad essere satellite della Società A.D. NBA New Basket Albissole (cod. FIP 51193).

DELIBERA N.154

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto Federale ed i Regolamenti Federali;

esaminata la domanda presentata dal legale rappresentante della Società Scuola Basket Diablo (cod.FIP 50375), avente diritto a partecipare al Campionato di Promozione Femminile e che intende diventare società satellite della Società A.S.D. Basket Femminile Mariano C. (cod.FIP 2438) avente diritto a partecipare al Campionato di Serie B Femminile;

riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art.114bis R.O.;

D E L I B E R A

di autorizzare la Società Scuola Basket Diablo (cod.FIP 50375) ad essere satellite della Società A.S.D. Basket Femminile Mariano C. (cod. FIP 2438).

DELIBERA N.155

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto Federale ed i Regolamenti Federali;

esaminata la domanda presentata dal legale rappresentante della Società A.Dil. Minibasket Olimpia (cod.FIP 8749), avente diritto a partecipare ai Campionati Giovanili e che intende diventare società satellite della Società A.D. Golden Street (cod.FIP 51526) partecipante al Campionato Regionale di Serie C Reg.;

riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art.114bis R.O.;

D E L I B E R A

di autorizzare la Società A.Dil. Minibasket Olimpia (cod. FIP 8749), ad essere satellite della Società A.D. Golden Street (cod. FIP 51526).

DELIBERA N.156

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto Federale ed i Regolamenti Federali;

esaminata la domanda presentata dal legale rappresentante della Società A.S.D. San Gabriele Basket (cod.FIP 43983), avente diritto a partecipare ai Campionati Giovanili e che intende diventare società satellite della Società A.S.D. Pallacanestro Sanga Milano (cod.FIP 51507) partecipante al Campionato di Serie Becc./F.;

riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art.114bis R.O.;

D E L I B E R A

di autorizzare la Società A.S.D. San Gabriele Basket (cod. FIP 43983), ad essere satellite della Società A.S.D. Pallacanestro Sanga Milano (cod. FIP 51507).

DELIBERA N.157

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto Federale ed i Regolamenti Federali;

esaminata la domanda presentata dal legale rappresentante della Società Basket Femminile Senigallia A.S.D. (cod.FIP 51475), avente diritto a partecipare al Campionato di serie C Femminile e che intende diventare società satellite della Società Basket 2000 A.D. (cod.FIP 40711) partecipante al Campionato Nazionale di Serie B Eccellenza Femminile;

riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art.114bis R.O.;

D E L I B E R A

di autorizzare la Società Basket Femminile Senigallia A.S.D. (cod. FIP 51475) ad essere satellite della Società Basket 2000 A.D. (cod. FIP 40711).

DELIBERA N.158

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto Federale ed i Regolamenti Federali;

esaminata la domanda presentata dal legale rappresentante della Società Pianeta Basket Nuova Sc. Di Pallacanestro (cod.FIP 32938), avente diritto a partecipare al Campionato di serie C Regionale e che intende diventare società satellite della Società BC Cierre Asti (cod.FIP 20161) partecipante al Campionato Nazionale di Serie B Dil.;

riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art.114bis R.O.;

D E L I B E R A

di autorizzare la Società Pianeta Basket Nuova Sc. Di Pallacanestro (cod. FIP 32938) ad essere satellite della Società BC Cierre Asti (cod. FIP 20161).

DELIBERA N.159

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto Federale ed i Regolamenti Federali;

esaminata la domanda presentata dal legale rappresentante della Società A. Dil. Arona Basket (cod. FIP 19340), avente diritto a partecipare al Campionato di serie C Regionale e che intende diventare società satellite della Società Pall. Lago Maggiore SSDRL (cod. FIP 2094) partecipante al Campionato Nazionale di Serie A Dil.;

riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art.114bis R.O.;

D E L I B E R A

di autorizzare la Società A. Dil. Arona Basket (cod. FIP 19340) ad essere satellite della Società Pall. Lago Maggiore SSDRL (cod. FIP 2094).

DELIBERA N.160

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto Federale ed i Regolamenti Federali;

esaminata la domanda presentata dal legale rappresentante della Società A.S.Dil. Azzurra Basket VCO (cod. FIP 51474), avente diritto a partecipare ai Campionati Giovanili e che intende diventare società satellite della Società G.S. Fulgor Dil. (cod. FIP 5542) partecipante al Campionato Nazionale di Serie A Dil.;

riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art.114bis R.O.;

D E L I B E R A

di autorizzare la Società A.S.Dil. Azzurra Basket VCO (cod. FIP 51474) ad essere satellite della Società G.S. Fulgor Dil. (cod. FIP 5542).

DELIBERA N.161

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto Federale ed i Regolamenti Federali;

esaminata la domanda presentata dal legale rappresentante della Società A.Dil. Verbania (cod. FIP 1724), avente diritto a partecipare al Campionato U15/M e che intende diventare società satellite della Società A.D. Pallacanestro Verbania Eagle (cod. FIP 44753) partecipante al Campionato di Serie C Reg;

riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art.114bis R.O.;

D E L I B E R A

di autorizzare la Società A. Dil. Verbania (cod. FIP 1724) ad essere satellite della Società A.D. Pallacanestro Verbania Eagle (cod. FIP 44753).

DELIBERA N.162

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto Federale ed i Regolamenti Federali;

esaminata la domanda presentata dal legale rappresentante della Società Centro Minibasket P.Torres A.Dil. (cod. FIP 50035), avente diritto a partecipare al Campionato di PM e che intende diventare società satellite della Società A.S. Silver Basket srl (cod. FIP 26595) partecipante al Campionato Nazionale di Serie B Dil.;

riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art.114bis R.O.;

D E L I B E R A

di autorizzare la Società Centro Minibasket P.Torres A.Dil. (cod. FIP 50035) ad essere satellite della Società A.S. Silver Basket srl (cod. FIP 26595).

DELIBERA N.163

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto Federale ed i Regolamenti Federali;

esaminata la domanda presentata dal legale rappresentante della Società S.S. Cestistica Licata (cod. FIP 12684), avente diritto a partecipare ai Campionati Giovanili e che intende diventare società satellite della Società Pol. Basket Gela Dil. (cod. FIP 8940) partecipante al Campionato Nazionale di Serie C Dil.;

riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art.114bis R.O.;

D E L I B E R A

di autorizzare la Società S.S. Cestistica Licata (cod. FIP 12684) ad essere satellite della Società Pol. Basket Gela Dil. (cod. FIP 8940).

DELIBERA N.164

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto Federale ed i Regolamenti Federali;

esaminata la domanda presentata dal legale rappresentante della Società A.Dil. Progetto Basket Barcellona (cod.FIP 48443), avente diritto a partecipare ai Campionati Giovanili e che intende diventare società satellite della Società A.S.D. Igea Basket Barcellona (cod.FIP 51519) partecipante al Campionato Nazionale di Serie A Dil.;

riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art.114bis R.O.;

D E L I B E R A

di autorizzare la Società A.Dil. Progetto Basket Barcellona (cod. FIP 48443) ad essere satellite della Società A.S.D. Igea Basket Barcellona (cod. FIP 51519).

DELIBERA N.165

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto Federale ed i Regolamenti Federali;

esaminata la domanda presentata dal legale rappresentante della Società A.S.Dil. G.Verga (cod. FIP 1742), avente diritto a partecipare al Campionato di Serie B/F e che intende diventare società satellite della Società A.D. Basket Alcamo (cod. FIP 1242) partecipante al Campionato Nazionale di Serie A2/F;

riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art.114bis R.O.;

D E L I B E R A

di autorizzare la Società A.S.Dil. G.Verga (cod. FIP 1742) ad essere satellite della Società A.D. Basket Alcamo (cod. FIP 1242).

DELIBERA N.166

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto Federale ed i Regolamenti Federali;

esaminata la domanda presentata dal legale rappresentante della Società Buster Basket A.S.D. (cod. FIP 8225), avente diritto a partecipare al Campionato di Promozione e che intende diventare società satellite della Società A.D. Atletico Basket B.V. (cod. FIP 43911) avente diritto a partecipare al Campionato di Serie C Regionale;

riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art.114bis R.O.;

D E L I B E R A

di autorizzare la Società Buster Basket A.S.D. (cod. FIP 8225) ad essere satellite della Società A.D. Atletico Basket B.V. (cod. FIP 43911).

DELIBERA N.167

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto Federale ed i Regolamenti Federali;

esaminata la domanda presentata dal legale rappresentante della Società A.S.D. Basket Umbertide (cod. FIP 51568), avente diritto a partecipare ai Campionati di Serie C/F e che intende diventare società satellite della Società A.S.D. Pall. Femminile Umbertide (cod. FIP 51513) partecipante al Campionato Nazionale di Serie A1/F;

riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art.114bis R.O.;

D E L I B E R A

di autorizzare la Società A.S.D. Basket Umbertide (cod. FIP 51568) ad essere satellite della Società A.S.D. Pall. Femminile Umbertide (cod. FIP 51513).

DELIBERA N.168

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

esaminata l'istanza presentata dalla società Pallacanestro Piedimonte Matese (cod. FIP 16632) con sede in Piedimonte Matese (CE) avente diritto a partecipare al Campionato di Serie C Reg, in merito al trasferimento di sede a Salerno ed al cambio di denominazione sociale;

riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi degli artt. 136, lettera A e 141 commi 1 e 2 R.O.;

D E L I B E R A

I di autorizzare il trasferimento di sede richiesto dalla società Pallacanestro Piedimonte Matese (cod. FIP 16632) da Piedimonte Matese (CE) a Salerno, via A. De Biase 1, svolgendo attività presso il Palasilvestri- Via A. De Biase 1;

I di autorizzare il cambio di denominazione sociale da Pallacanestro Piedimonte Matese a A.S.D. Nuova Pallacanestro Salerno 2008 (cod. FIP 16632).

DELIBERA N.169

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

esaminata l'istanza presentata dalla società A.Dil. Tresinaro Basket (cod. FIP 6075) con sede in Scandiano (RE) avente diritto a partecipare al Campionato di Serie C Regionale, in merito al trasferimento di sede a Modena ed al cambio di denominazione sociale;

riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi degli artt.136, lettera A e 141 commi 1 e 2 R.O.;

D E L I B E R A

I di autorizzare il trasferimento di sede richiesto dalla società A.Dil. Tresinaro Basket (cod. FIP 6075) da Scandiano (RE) a Modena, via Frescobaldi 12, svolgendo attività presso la palestra "Ferrarsi" – Modena;

I di autorizzare il cambio di denominazione sociale da A.Dil. Tresinaro Basket a A.S.D. PSA Modena (cod. FIP 6075).

DELIBERA N.170

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

esaminata l'istanza presentata dalla società G.S. Virtus Pavona (cod. FIP 36709) con sede in Pavona (RM) avente diritto a partecipare al Campionato di Promozione Maschile, in merito al trasferimento di sede a Castel Gandolfo (RM) ed al cambio di denominazione sociale;

riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi degli artt. 136, lettera A e 141 commi 1 e 2 R.O.;

D E L I B E R A

I di autorizzare il trasferimento di sede richiesto dalla società G.S. Virtus Pavona (cod. FIP 36709) da Pavona (RM) a Castel Gandolfo (RM), via Leonardo Da Vinci, svolgendo attività presso la Palestra Comunale – Via L.Da Vinci– Castel Gandolfo;

I di autorizzare il cambio di denominazione sociale da G.S. Virtus Pavona a A.S.D. Virtus Basket Castel Gandolfo (cod. FIP 36709).

DELIBERA N.171

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

esaminata l'istanza presentata dalla società Virtus Palestrina (cod. FIP 5303) con sede in Palestrina (RM) avente diritto a partecipare al Campionato di C Regionale, in merito al trasferimento di sede ad Alatri (FR) ed al cambio di denominazione sociale;

riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi degli artt. 136, lettera A e 141 commi 1 e 2 R.O.;

D E L I B E R A

I di autorizzare il trasferimento di sede richiesto dalla società Virtus Palestrina (cod. FIP 5303) da Palestrina (RM) ad Alatri (FR), loc. Chiappitto C/O Palasport, svolgendo attività presso il Palazzetto dello Sport, via Chiappitto – Alatri (FR);

I di autorizzare il cambio di denominazione sociale da Virtus Palestrina a A.S.D. Pallacanestro Alatri (cod. FIP 5303).

DELIBERA N.172

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

esaminata l'istanza presentata dalla società Pallacanestro Carmagnola (cod. FIP 46150) con sede in Carmagnola (TO) avente diritto a partecipare al Campionato di Promozione Maschile, in merito al trasferimento di sede a Venaria R. (TO) ed al cambio di denominazione sociale;

riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi degli artt. 136, lettera A e 141 commi 1 e 2 R.O.;

D E L I B E R A

I di autorizzare il trasferimento di sede richiesto dalla società Pallacanestro Carmagnola (cod. FIP 46150) da Carmagnola (TO) a Venaria (TO), via Trento 18, svolgendo attività presso il Palazzetto sito in c.so Macchiavelli 185 – Venaria R. (TO);

I di autorizzare il cambio di denominazione sociale da Pallacanestro Carmagnola a A.S.D. Venaria Basketball School (cod. FIP 46150).

DELIBERA N.173

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

esaminata l'istanza presentata dalla società A.S.D. Real Acili Brindisi (cod. FIP 50757) con sede in Brindisi avente diritto a partecipare al Campionato di Promozione Maschile, in merito al trasferimento di sede a San Michele Salentino (BR) ed al cambio di denominazione sociale;

riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi degli artt. 136, lettera A e 141 commi 1 e 2 R.O.;

D E L I B E R A

I di autorizzare il trasferimento di sede richiesto dalla società A.S.D. Real Acili Brindisi (cod. FIP 50757) da Brindisi a San Michele Salentino (BR), via Tintoretto, svolgendo attività presso l'impianto Polivalente- San Michele Salentino (BR);

I di autorizzare il cambio di denominazione sociale da A.S.D. Real Acili Brindisi a A.S.D. San Michele Basket (cod. FIP 50757).

DELIBERA N.174

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

esaminata l'istanza presentata dalla Società Centro Pallacanestro Bettinzoli A. Dil. (cod. FIP 1828) con sede in Brescia avente diritto a partecipare al Campionato di Promozione Maschile, in merito al trasferimento di sede a Ponticelli Brusati (BS);

riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 136, lettera A) R.O.;

D E L I B E R A

di autorizzare il trasferimento di sede richiesto dalla Società Centro Pallacanestro Bettinzoli A. Dil. (cod. FIP 1828) da Brescia a Monticelli Brusati (BS) in Via XXVIII Maggio 16, svolgendo l'attività presso la Palestra Polivalente Comunale sito in via Villa.

DELIBERA N.175

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

esaminata l'istanza presentata dalla Società A.S.D. G.S. S A S Pellico (cod. FIP 1100) con sede in Cremona avente diritto a partecipare al Campionato di Serie C Regionale Maschile, in merito al trasferimento di sede a Verolanuova (BS);

riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art.136, lettera A) R.O.;

D E L I B E R A

di autorizzare il trasferimento di sede richiesto dalla Società A.S.D. G.S. S A S Pellico (cod. FIP 1100) da Cremona a Verolanuova (BS) in Via G.B. Trotti 3, svolgendo l'attività presso la Palestra di via Rovetta- Verolanuova (BS).

DELIBERA N.176

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

esaminata l'istanza presentata dalla Società A.Dil. Pallacanestro Ticino Free Time (cod. FIP 18316) con sede in Cassolnovo (PV) avente diritto a partecipare al Campionato di Serie PM, in merito al trasferimento di sede a Vigevano (PV);

riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art.136, lettera A) R.O.;

D E L I B E R A

di autorizzare in deroga il trasferimento di sede richiesto dalla Società A.Dil. Pallacanestro Ticino Free Time (cod. FIP 18316) da Cassolnovo (PV) a Vigevano (PV) in Via della Gioia 53, svolgendo l'attività presso la Palestra Bramante di via Valletta Fogliano 59- Vigevano (PV).

DELIBERA N.177

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

esaminata l'istanza presentata dalla Società Sagrantino Basket Club A.S.D. (cod. FIP 51278) con sede in Asti avente diritto a partecipare al Campionato di Serie D, in merito al trasferimento di sede a Rivoli (TO);

riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 136, lettera A) R.O.;

D E L I B E R A

di autorizzare il trasferimento di sede richiesto dalla Società Sagrantino Basket Club A.S.D. (cod. FIP 51278) da Asti a Rivoli (TO) in c.so IV Novembre 37/c, svolgendo l'attività presso la Palestra- Fraz. Tettineirotti- Largo G.B. Rossano 1- Rivoli (TO).

DELIBERA N.178

Il Consiglio Federale,

visto l'articolo 5 comma 2 lett. c) del Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n.242;

visti gli articoli 6 comma 4 lettera h) e 29 comma 2 dello Statuto del CONI;

vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n.1197 del 1°agosto 2001, con la quale è stata rilasciata delega alle Federazioni Sportive Nazionali a riconoscere, ai fini sportivi, Società ed Associazioni sportive;

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

rilevato che i documenti e lo statuto inviato dall'Associazione risulta conforme alle vigenti disposizioni;

D E L I B E R A

Il riconoscimento ai fini sportivi dell'Associazione .A.S.Dil. Basket Umbertine (cod. FIP 51568), con sede in Via Andreani 28/A - Umbertide (PG).

DELIBERA N.179

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

presa in esame la delibera n.14, assunta dal Presidente Federale in data 8 agosto 2008, con la quale è stato nominato il sig. Paolo Biggi Commissario Straordinario del Comitato Provinciale di Parma con il compito di organizzare l'Assemblea Ordinaria;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

D E L I B E R A

ratificare la delibera n.14, assunta dal Presidente Federale in data 8 agosto 2008.

DELIBERA N.180

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti Federali;

preso atto delle proposte presentate dai Presidenti Regionali e Provinciali circa la composizione degli Uffici Tecnici per l'Anno Sportivo 2008-2009;

acquisito il parere favorevole del Presidente del Settore Organizzazione Territoriale Sig. Vittorio Smiroldo;

ritenute le proposte formulate dai Presidenti Regionali e Provinciali meritevoli di accoglimento;

D E L I B E R A

di nominare i Componenti gli Uffici Tecnici dei Comitati Territoriali per la stagione sportiva 2008/2009, di seguito elencati:

Ø COMITATO REGIONALE ABRUZZO

UFFICIO GARE

Responsabile: Paola Cremonesi

Componenti: Fernando De Panfilis- Edoardo Zuppari

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Sergio Marcheggiani

Componenti: Massimo Schiazza- Gianluigi Consalvi-Carmine Di Iorio

Ø COMITATO REGIONALE BASILICATA

UFFICIO GARE

Responsabile: Angelo Romano

Componenti: Gaetano Larocca- Maria Raffaella Losenno- Michele Nardi

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Rocco Motta

Componenti: Ernesto Giugliano-Luciano Sarra-Michele Saracino-Patrizia Mazzuoccolo

Ø COMITATO REGIONALE CALABRIA

UFFICIO GARE

Responsabile: Giuseppe Pitasi

Componenti: Antonino Iero

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Domenico Nucera

Componenti: Michele Stellato-Antonio Ramondini

Ø COMITATO REGIONALE CAMPANIA

UFFICIO GARE

Responsabile: Vincenzo Vastarella

Componenti: Bruno Cosentino- Claudio Daniele- Severino Cavallaro

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Antonio Bozza

Componenti: Franco Spacciante- Mauro Bonanno- Luigi Gaudino- Antonio Miloni- Manuele Ragucci- Roberta Scola- Alberto Caputo- Arturo Mazzei

Ø COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA

UFFICIO GARE

Responsabile: Tosi Ercole

Componenti: Claudio Bolognesi- Fabio Galimberti- Guglielmo Pollini- Giulio Rivaroli Giulia Albertazzi- Benedetto Linguerrri- Andrea Ghinassi- Augusto Labanti- Corrado Borsari- Piera Pallotta

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Guerrato Giovanni

Componenti: Michele Di Cello-Filippo Mazzuccato-Veronica Restuccia Giuseppe Persich

Ø COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA

UFFICIO GARE

Responsabile: Ennio Cian

Componenti: Concetta Garano- Cristiana Allegretto- Sabrina Drorina- Antonio Cozzolino

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Paolo Cherbaucich

Componenti: Giulio Salle- Valentina Cadamori

Ø COMITATO REGIONALE LAZIO

UFFICIO GARE

Responsabile: Roberto Abbate

Componenti: Carlo Barone- Sergio Disco- Emanuela Martini- Milena Disco-Tiziana Timolati- Fabio Scascitelli

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Roberto Abbate

Componenti: Roberto Biasini- Paolo Leone- Giuliano Venditti- Federico Ciccodicola

Ø COMITATO REGIONALE LIGURIA

UFFICIO GARE

Responsabile: Angela Tassinari

Componenti: Francesca Alvisi- Federica Repetto- Paolo Puccini- Arturo Tonghini- Enrica Figarolo

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Domenico De Leo

Componenti: Pietro Gambirone-Paola Gatti-Mauro Pez

Ø COMITATO REGIONALE LOMBARDIA

UFFICIO GARE

Responsabile: Alberto Bellondi

Componenti: Elena Begnis- Fiora Acquaviva

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Pierangelo Crivelli

Componenti: Giovanni Colonetti- Matteo Boninsegna- Paolo Cresta

Ø COMITATO REGIONALE MARCHE

UFFICIO GARE

Responsabile: Nazareno Giorgetti

Componenti: Silvia Lucarelli- Martina Lucarelli- Monica Giorgetti

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Franco Provenziani

Componenti: Alessandro Gambini-Linda Bontempi

Ø COMITATO REGIONALE MOLISE

UFFICIO GARE

Responsabile: Waidman Luca

Componenti: Russo Laura

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Sabetta Enrico

Componenti: Carano Stefania-Bernardi Peppino

Ø COMITATO REGIONALE PIEMONTE

UFFICIO GARE

Responsabile: Roberto Chieppa

Componenti: Franca Giolito- Igino Rossi- Piergiorgio Furlan

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Danilo Rapalino

Componenti: Roccati Marco- Laratore Federico- Battisacco Ivan- Marcon Redolfi Luca

Ø COMITATO REGIONALE PUGLIA

UFFICIO GARE

Responsabile: Cecilia Scannicchio

Componenti: Daniela Nenchà- Stefania Di Muro-Jolanda Nardi

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Licinio Massimo De Agazio

Componenti: Gennaro Di Bari- Sergio Saggese- Francesco Pepe- Nunzio Spano-Ernesto Cinarantoni-Vittoria Fortunato-Antonio Malerba

Ø COMITATO REGIONALE SARDEGNA

UFFICIO GARE

Responsabile: Corrado Caroselli

Componenti:

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Massimo Vidini

Componenti: Salvatore Masucci-Marco Laconi

Ø COMITATO REGIONALE SICILIA

UFFICIO GARE

Responsabile:

Componenti:

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Fabio Gangarossa

Componenti: Paolo Incamicia-Maria Luisa Trevisano- Giuseppe Gargagliano- Michele Tuttolomondo-Francesco Marino

Ø COMITATO REGIONALE TOSCANA

UFFICIO GARE

Responsabile: Giulio Giannelli

Componenti: Antonino Bolignari-Giuliano Torrini- Giovanna Brogi- Franco Sabatini

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Frigoli Nicoletta

Componenti: Daniele Turbati- Cristiana Gori-Roberto Crocchini-Nedo Fioretti-Marco Ascoli- Vanessa Baccani

Ø COMITATO PROVINCIA AUTONOMA TRENTO

UFFICIO GARE

Responsabile: Massimo Komatz

Componenti: Orgler Andrea

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Guarino Roberto

Componenti: Frattin Michele-Ruele Alessandro

Ø COMITATO REGIONALE UMBRIA

UFFICIO GARE

Responsabile: Alfonso Mola

Componenti: Gianluca Federici- Gabriele Gentili- Mario Saioni - Marco Minciotti

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Gianvittorio Giannotti

Componenti: Stefania Tagliolini- Vincenzo Di Deo- Daniele Manassei-Filippo Mazzini

Ø COMITATO REGIONALE VENETO

UFFICIO GARE

Responsabile: Giuliano Fiore

Componenti: Matteo Marchiori- Umberto Sannicolò- Adone Agostini- Lorenzo Busato
Massimo Scalabrin- Giuseppe Scolaro- Alberto Mainardi- Enzo Narciso -
Ercle Cristofoli- Carlo Favaretto

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Francesco Barbieri

Componenti: Bruno Munerin- Francesco Simion- Elivia Chiozzotto- Eugenio Colizzi

Ø COMITATO PROVINCIALE ASCOLI PICENO

UFFICIO GARE

Responsabile: Amedeo Paniconi

Componenti: Giuseppe Ficiarà

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Marco Pierantozzi

Componenti: Marco Vittori

Ø COMITATO PROVINCIALE AGRIGENTO

UFFICIO GARE

Responsabile: Simone Barone

Componenti: Giovanni Minio- Stefano Spampinato

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Aldo Cumbo

Componenti: Umberto Nero – Giovanni Gangarossa

Ø COMITATO PROVINCIALE BERGAMO

UFFICIO GARE

Responsabile: Antonio De Robertis

Componenti: Dino Milesi- Maria Pezzotta

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Beniamino Cortesi

Componenti: Roberto Baiguera- Giuseppina Rota- Giuseppe Ventre

Ø COMITATO PROVINCIALE BRESCIA

UFFICIO GARE

Responsabile: Guido Colombo

Componenti: Alessandro Galeri- Cremonini Andrea

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Paolo Balzano

Componenti: Saverio Barone- Maccarana Stefano- Alessandra Cicoli-Pedercini Emanuele

Ø COMITATO PROVINCIALE BRINDISI

UFFICIO GARE

Responsabile: Francesco Iaia

Componenti: Daniela De Carlo

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Angelo Capozziello

Componenti: Lillo Denny- Aldo Napoletano-Rizzo Franco

Ø COMITATO PROVINCIALE CALTANISSETTA

UFFICIO GARE

Responsabile: Dario Palascino

Componenti: Diego Abate-Gioie Alessandro

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Gianluca Spagnolo

Componenti: Abate Michele-Vanessa Viavattene

Ø COMITATO PROVINCIALE CASERTA

UFFICIO GARE

Responsabile: Giancarlo Proto

Componenti: Francesco Spacciante

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Gianfranco Natale
Componenti: Nicola Beneduce- Luigi Marino

Ø COMITATO PROVINCIALE CATANIA

UFFICIO GARE

Responsabile: Franco La Cagnina
Componenti: La Cagnina Daniela-Capace Carmela

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Barbagallo Daniele
Componenti: Dolores Miranda - Maria Grazia Borzi

Ø COMITATO PROVINCIALE COMO

UFFICIO GARE

Responsabile: Franco Borghi
Componenti: Franca Bulgari- Luciano Molteni- Stefania Saraga

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Pierluigi Ballabio
Componenti: Roberta Pollaci- Marco Dicorato- Andrea Galliani

Ø COMITATO PROVINCIALE COSENZA

UFFICIO GARE

Responsabile: Antonio Schiumerini
Componenti: Giuseppina Abate- Aldo Adriani

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Bruno Macri
Componenti: Valerio Manfredi- Carolina Adriani

Ø COMITATO PROVINCIALE CREMONA

UFFICIO GARE

Responsabile: Zambelli Claudio
Componenti: Arcangelo Soldi- Maurizio Ponzoni- Mauro Facchetti

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Carlo Belloni
Componenti: Andrea Ambrosi- Andrea Cantoni

Ø COMITATO PROVINCIALE FOGGIA

UFFICIO GARE

Responsabile: Margherita Randinelli
Componenti: Giuseppina Randinelli-Concetta Raspatelli

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Giuseppina Randinelli
Componenti: Besante Paolo-Di Pietro Marco

Ø COMITATO PROVINCIALE FORLI'

UFFICIO GARE

Responsabile: Benedetta Casadei
Componenti: Carla Ciani- Pierfederico Flamigni- Erio Masoni-Massimiliano Dapporto

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: S tefano Rambelli
Componenti: Alberto Capriati- GianLuigi Giancecchi-Andrea Baldrati

Ø COMITATO PROVINCIALE GORIZIA

UFFICIO GARE

Responsabile: Italo Valle
Componenti: Guido Gorlato- Stefano Brumat

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Paolo Sissot
Componenti: Valentina Collodi- Arianna Fattoretto

Ø COMITATO PROVINCIALE LATINA

UFFICIO GARE

Responsabile: Fernando Donatucci
Componenti: Sara Pietrobon- Carlo Parisella- Maria Perrone

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Andrea Rocco
Componenti: Loretta Ceccano- Daniela Bellamio

Ø COMITATO PROVINCIALE LECCE

UFFICIO GARE

Responsabile: D'Elia Alessandro
Componenti: Enrico Ammassari

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Alessandro D'Elia
Componenti: Sergio Garzya

Ø COMITATO PROVINCIALE LECCO

UFFICIO GARE

Responsabile: Massimo Riva
Componenti: Warner Mauri- Roberto Barlassina

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Tommaso Avagliano
Componenti: Giuliana Brambilla-Jonathan Negri

Ø COMITATO PROVINCIALE LIVORNO

UFFICIO GARE

Responsabile: Massimo Magistro
Componenti: Michela Ciangrini- Carla Malasoma

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Nicoletta Frigoli
Componenti: Daniele Turbati-Eva Bernini-Raffaele Rosselli-Alessandro Costa

Ø COMITATO PROVINCIALE MACERATA

UFFICIO GARE

Responsabile: Mauro Flamini
Componenti: Elisabetta Caruso- Giuseppina Fermani

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Franco Provenziani
Componenti: Maurizio Zamponi- Riccardo Pinciaboli

Ø COMITATO PROVINCIALE MESSINA

UFFICIO GARE

Responsabile: Giovanni Coglitore
Componenti: Enrico Giusto- Giorgia Visigoti

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Francesco La Torre
Componenti: Dominique Gaglio-Rosario Centorrino

Ø COMITATO PROVINCIALE NOVARA

UFFICIO GARE

Responsabile: Marzia Rinunzio
Componenti: Pier Luigi Rinunzio- Elisa Uglietti- Angelo Fasolo

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Alfio Pollo
Componenti: Matteo La Frazia

Ø COMITATO PROVINCIALE PADOVA

UFFICIO GARE

Responsabile: Filippo Luigi Fasolato
Componenti: Andrea Coppo- Riccardo Guolo- Roberto Nardi- Enrico Pavanello-Andrea Pavan-Camilli Maurizio

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Davide Franco
Componenti: Filippo D'Avanzo- Beatrice Crova

Ø COMITATO PROVINCIALE PAVIA

UFFICIO GARE

Responsabile: Gianmaria Preda
Componenti: Federica Preda

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Roberto Rusconi
Componenti: Gino Patella- Carlo Gilieri-Massimo Camola

Ø COMITATO PROVINCIALE PESARO

UFFICIO GARE

Responsabile: Marisa Mastrogiacomì
Componenti: Francesco Pazzaglia- Luca Pazzaglia- Daniele De Grandis

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Alberto Iacomucci
Componenti: Luca Giordano- Giuseppe Tamburini- Silvia Coralloni-Di Biasi Stefano

Ø COMITATO PROVINCIALE PORDENONE

UFFICIO GARE

Responsabile: Vittorino Pituello
Componenti: Danilo Mauro- Fabio Pulcini- Alessandro Cipolat

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Mario Bellomo
Componenti: Roberto Toldo- Francesco Trevisan

Ø COMITATO PROVINCIALE RAGUSA

UFFICIO GARE

Responsabile: Margherita Milio
Componenti: Giovanni Militello- Luana Battaglia

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Roberto Cataldi
Componenti: Vincenzo Venga- Giovanni Giuffrida

Ø COMITATO PROVINCIALE REGGIO EMILIA

UFFICIO GARE

Responsabile: Giuseppina Melegari

Componenti: Alessandro Bonincontro- Gabriella Manfredini- Alberto Corbelli-Giulia D'Aglio-
Riccardo Zanni

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Massimiliano Mora

Componenti: Gabriele Cimurri-Davide Romiti-Roberto Bertolini-Balotta Samantha

Ø COMITATO PROVINCIALE SASSARI

UFFICIO GARE

Responsabile: Felice Langiu

Componenti: Antonio Tedde

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Emilio Cherchi

Componenti: Marcella Callea-Laura Cresci

Ø COMITATO PROVINCIALE TARANTO

UFFICIO GARE

Responsabile: Raffaele Aurora

Componenti: Christian Mottola

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Maria Scala Marangi

Componenti: Alessandro Paspavanti

Ø COMITATO PROVINCIALE TRAPANI

UFFICIO GARE

Responsabile: Giuseppe Trupiano

Componenti: Luisa Francesca Maria Frazzitta- Antonella Camera- Saveria Morello-Giacomo
Salvo

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Giuseppe Russo

Componenti: Monica Arceri- Tranchida

Ø COMITATO PROVINCIALE TREVISO

UFFICIO GARE

Responsabile: Armando Mazzobel

Componenti: Silvio Benes- Dennis Fullin- Federico Salvego

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Massimiliano Barni

Componenti: Alberto Bernhart- Andrea Zangrando

Ø COMITATO PROVINCIALE UDINE

UFFICIO GARE

Responsabile: Sergio Comuzzi

Componenti: Paolo Biondo- Maria Pilosio- Roberto Battistella

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Specogna Giovanni

Componenti: Degano Elena-Ricobello Alberto- Giovanni Bon

Ø COMITATO PROVINCIALE VARESE

UFFICIO GARE

Responsabile: Carlo Lozza

Componenti: Alberto Sacchi- Maurizio Insalaco

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Italiceo Binda

Componenti: Viviano Molinari- Manuele Scalfi

Ø COMITATO PROVINCIALE VERONA

UFFICIO GARE

Responsabile: Giuseppe Corsini

Componenti: Davide Tramarin- Enrico Beghini-Salvato Zecca

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Alberto Disoteco

Componenti: Davide Trapedini-Alessandro Bartortolazzi

Ø COMITATO PROVINCIALE VICENZA

UFFICIO GARE

Responsabile: Nicola Sabino

Componenti: Francesca Tealdo- Ferdinando Noardo-Renata Povolo

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Luca Bonfante

Componenti: Alessandro Pilati-Grendele Silvia

DELIBERA N.181

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto l'articolo 3, comma 1 del Regolamento Esecutivo- Tesserati nel quale si stabilisce che i moduli di tesseramento, sottoscritti dai giocatori e dai presidenti delle rispettive società, dovranno essere spediti a cura delle società interessate all'Ufficio tesseramento competente (...) entro i termini perentori fissati dalla F.I.P. ed espressamente indicati nel giorno e nell'ora dalle "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI" (...);

considerato che nell'ambito del Consiglio Direttivo del Settore Agonistico, sono stati proposti ed approvati i termini perentori di tesseramento degli atleti avanzati dalla Lega Nazionale Pallacanestro;

vista la propria delibera n.284, assunta nella riunione del 4 e 5 aprile 2008, con la quale sono state emanate le Disposizioni Organizzative per l'anno sportivo 2008/2009 in cui sono stati recepiti i termini di tesseramento degli atleti proposti dal Consiglio Direttivo del Settore Agonistico tra cui i termini dei tesseramenti suppletivi per le società partecipanti ai campionati nazionali maschili non professionistici;

- letta la nota GIBA del 17 settembre 2008;
- valutata la nota della Lega Nazionale Pallacanestro, datata 9 settembre 2008, in cui a seguito delle numerose richieste ricevute da parte delle società partecipanti ai campionati nazionali non professionistici, chiede una modifica dei termini stabiliti nelle D.O.A. 2008/2009 e dalla Lega stessa inizialmente proposti, prevedendo la possibilità effettuare tesseramenti suppletivi in numero eguale a quello inizialmente previsto, ma in un arco temporale più ampio, lasciandone la definizione al Consiglio Federale;
- preso atto del parere favorevole del Presidente del Settore Agonistico;
- ritenuto opportuno accogliere l'istanza della Lega Nazionale Pallacanestro;

D E L I B E R A

Modificare parzialmente la propria delibera n.284, assunta nella riunione del 4 e 5 aprile 2008, prevedendo che le società partecipanti ai campionati nazionali maschili non professionistici possano effettuare i tesseramenti suppletivi, limitatamente ad 1 giocatore in entrata e 2 senior in uscita, dal 3 novembre 2008 al 9 gennaio 2009.

DELIBERA N.182

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera n.23, assunta nella riunione del 26 luglio 2007, con la quale è stata nominata, tra le altre, la composizione della Commissione Designazioni per gli anni sportivi 2007/2008 e 2008/2009 e comunque fino al termine del mandato dell'attuale Consiglio Federale;
- vista altresì la propria delibera n.212 del 1° dicembre 2007 con la quale è stato nominato, per il biennio sportivo 2007/2009, il sig. Carmelo Villemari, già componente della Commissione Designazioni Arbitri Serie A1/F, Responsabile della Commissione Designazioni Arbitri Serie C/M e B Eccellenza Femminile, in sostituzione del dimissionario sig. Carlo Furlotti;
- considerata la necessità di modificare l'assetto organizzativo della Commissione Designazioni Serie A1/F e Serie A Dilettanti, così come proposto dal Presidente Federale;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

D E L I B E R A

modificare parzialmente, con effetto immediato, fino al termine dell'anno sportivo

2008/2009 e comunque fino al termine del mandato dell'attuale Consiglio Federale, la propria delibera n.212 del 1° dicembre 2007, come di seguito riportato:

SERIE A1/F- SERIE A DIL.	
Responsabile	Dino DAL FIUME
Componenti	Potito MAGGIORE
Rappresentante LBF	Mario DI MARCO
Rappresentante LNP	Giuseppe GONELLA

SERIE C1/M – B ecc./F	
Responsabile	Carmelo VILLEMARI
Componente	Alfio NELLI
Rappresentante LNP	Francesco TAMMONE
Rappresentante LBF	Mario DI MARCO

DELIBERA N.183

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- viste le disposizioni di cui alla L.91/81 come modificata dalla L.586/96;
- vista la propria delibera n.290 del 4/5 aprile 2008 C.U. n.681 del 05.04.2008, recante la normativa ai fini della ammissione delle società regolamentate dalla Legge n.91/81 e successive modifiche ai Campionati professionistici di pallacanestro stagione 2008/2009;
- visto in particolare quanto disposto nella citata delibera relativamente alla necessità del requisito consistente nella assenza di debiti scaduti verso Enti Previdenziali ed Erario a tutto il mese di aprile 2008;
- vista la propria delibera n.5 del 26 luglio 2008 C.U. n.49 del 26.07.2008 recante l'ammissione al campionato di Serie A e al Campionato di Legadue delle società elencate nella citata delibera, tra le quali la Società Basket Napoli s.r.l. ammessa al campionato di Serie A;
- ritenuto che la società Basket Napoli s.r.l. aveva attestato l'assenza di debiti scaduti verso Enti Previdenziali ed Erario al 30.04.2008, entro il termine del 15 luglio 2008, come previsto nella delibera n.290/2008, e che tale attestazione era stata documentata anche dalla dichiarazione di regolarità contributiva rilasciata dall'ENPALS sede compartimentale di Napoli con propria nota del 14.07.2008 inviata alla Com.Te.C. dalla società Basket Napoli s.r.l. il 15.07.2008 unitamente ai documenti a supporto;
- vista la nota ENPALS prot. 016015 del 6 agosto 2008 con la quale l'Ente, a precisazione di quanto comunicato in data 05.08.2008 con nota prot. 015892, rendeva noto alla Com.Te.C. che la società Basket Napoli aveva una esposizione debitoria verso l'ENPALS per contributi non versati pari a Euro 1.038.205,12 per sola sorte con riferimento ai periodi dicembre 2003 -

novembre 2006 e pari a Euro 1.032.264,26 sempre per sola sorte per il periodo febbraio 1999 - gennaio 2005 e dicembre 2006 - giugno 2008, nonché la nota ENPALS prot. n.016097 del 7 agosto 2008, con le quali l'Ente previdenziale comunicava che nel corso dell'anno 2008 né la scrivente sede centrale di Roma né la sede compartimentale di Napoli avevano rilasciato alcun tipo di certificato attestante la regolarità contributiva della S.S. Basket Napoli matr.155115/001-002;

ritenuto che a seguito di dette comunicazioni la Com.Te.C., Organismo Tecnico federale deputato ai controlli sull'equilibrio finanziario delle società professionistiche, in ossequio a quanto previsto dalla legge n.91/81 e successive modificazioni, ha condotto un ulteriore accertamento sugli atti in esito al quale con Verbale del 15 settembre 2008 ha precisato di avere riscontrato a carico della società debiti verso l'ENPALS non presenti nelle scritture contabili e nei relativi parametri di controllo trimestrali e di ammissione ai campionati;

considerato che i fatti emersi, oltre ad avere rilievo sotto il profilo disciplinare, ragione per cui dopo le comunicazioni pervenute dall'ENPALS sono stati attivati i competenti Organi di Giustizia Sportiva, che hanno dato corso al relativo procedimento disciplinare, hanno rilievo sotto il profilo inerente la sussistenza dei requisiti per la ammissione al campionato professionistico, la cui competenza a deliberare è rimessa al Consiglio Federale;

ritenuto che la delibera n.290 dell'aprile 2008 fissa chiaramente le condizioni per l'ammissione al campionato professionistico, tra le quali la assenza di debiti scaduti al mese di aprile 2008 verso l'Erario e gli Enti Previdenziali, in difetto delle quali le società non possono essere ammesse, e che la delibera n.5 del luglio 2008 ha ammesso, tra le altre, la società Basket Napoli s.r.l. sul presupposto che tutte le ridette condizioni fossero state rispettate.

ritenuto che le comunicazioni ENPALS, a margine ogni valutazione sotto il profilo dell'illecito sportivo che esula dalle competenze del Consiglio Federale, hanno reso edotta la Com.Te.C. e il Consiglio Federale circa il fatto che la società Basket Napoli s.r.l. non aveva all'atto della ammissione al campionato il requisito della assenza di debiti scaduti verso l'Ente di Previdenza al mese di aprile 2008, come richiesto dalla delibera n.290, di talchè la delibera n.5 del 26 luglio 2008 è stata adottata quanto alla società Basket Napoli s.r.l. su un presupposto inesistente o comunque errato, senza che tale insussistenza o errore possano essere imputati alla Com.Te.C. o all'Organo Deliberante, di talchè il deliberato assunto in data 26 luglio 2008 va revocato in parte qua;

considerato che la normativa in materia di controlli sulle società professionistiche ha "lo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati", e che l'ammissione ad un campionato professionistico di società priva del requisito parrebbe in contrasto proprio con la regolarità di svolgimento degli stessi e con il principio di salvaguardia della competitività sportiva dei partecipanti;

ritenuto che l'ordinamento sportivo tutela quale bene altrettanto primario quello del

regolare svolgimento della competizione sportiva, ma che prima dell'inizio della competizione e, segnatamente, nel caso di specie, prima dell'inizio effettivo del campionato di serie A 2008-2009, fissato per la data del 5 ottobre 2008, il provvedimento di revoca della ammissione al campionato professionistico possa essere adottato in quanto atto ad incidere sulla composizione dell'organico del campionato, prerogativa del Consiglio Federale, e prima dell'inizio dello stesso, quindi senza alterazione dello svolgimento della competizione sportiva, che può avere regolarmente inizio con la partecipazione dei club che hanno i requisiti per prenderne parte;

preso atto di quanto rappresentato dalla Com.Te.C. nel verbale della riunione del 15 settembre 2008, nel quale la Commissione espone che sulla base della documentazione presente agli atti sono stati riscontrati a carico della società Basket Napoli s.r.l. debiti nei confronti dell'Enpals non presenti nelle scritture contabili e nei relativi parametri di controllo trimestrali e di ammissione ai campionati;

sentito diffusamente il Segretario della Com.Te.C. che ha fornito tutti i chiarimenti sulla base dei documenti agli atti;

considerato che la sanzione amministrativa proposta dalla Com.Te.C. ai sensi dell'art.29 R.E. Sett. Prof. di 10 punti di penalizzazione ed Euro 45.000,00 di ammenda a carico della società da scontarsi nel campionato 2008/09, trova applicazione alle società appartenenti al settore professionistico, di talchè la revoca della ammissione a campionato professionistico della società Basket Napoli s.r.l., implica, allo stato, il venire meno di un presupposto di fatto per l'irrogazione della sanzione e ferma restando la potestà del Consiglio Federale di procedere alla irrogazione della stessa, qualora il ridetto presupposto dovesse nuovamente realizzarsi nel corso della stagione sportiva 2008/09

ritenuto che può essere applicato il disposto dell'ultimo capoverso della delibera n.290 del 4/5 aprile 2008, in forza del quale le società escluse dal campionato professionistico cui avevano diritto di partecipare, a causa del mancato rispetto delle condizioni e degli obblighi documentali previsti dalla medesima delibera, possono essere ammesse, dopo avere adempiuto alle altre disposizioni delle Leghe riconosciute dalla FIP, ad altri campionati dilettantistici, secondo la rilevanza degli adempimenti e la disponibilità nel relativo organico, con il Consiglio Federale competente a decidere;

D E L I B E R A

Revocare la propria delibera n.5 del 26 luglio 2008 C.U. n.49 nella parte in cui ha ammesso la società Basket Napoli s.r.l. al campionato professionistico 2008/2009 per tutte le motivazioni di cui alla presente delibera e per l'effetto revoca l'ammissione della società Basket Napoli s.r.l. al campionato di Serie A 2008/2009.

La società potrà essere ammessa, con specifico e successivo provvedimento del Consiglio Federale, dopo avere adempiuto alle altre disposizioni delle Leghe riconosciute dalla FIP, ad altri campionati dilettantistici, secondo la rilevanza degli adempimenti e la disponibilità nel relativo organico.

Avverso la presente delibera la società potrà presentare ricorso secondo le modalità ed i termini previsti dal regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport del CONI per la risoluzione delle controversie relative alla iscrizione delle società professionistiche ai campionati nazionali di pallacanestro stagione sportiva 2008/2009.

DELIBERA N.184

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

viste le disposizioni di cui alla L.91/81 come modificata dalla L.586/96;

vista la propria delibera n.290 del 4/5 aprile 2008 C.U. n.681 del 05.04.2008, recante la normativa ai fini della ammissione delle società regolamentate dalla Legge n.91/81 e successive modifiche ai Campionati professionistici di pallacanestro stagione 2008/2009;

visto in particolare quanto disposto nella citata delibera relativamente alla necessità del requisito consistente nella assenza di debiti scaduti verso Enti Previdenziali ed Erario a tutto il mese di aprile 2008;

vista la propria delibera n.5 del 26 luglio 2008 C.U. n.49 del 26.07.2008 recante l'ammissione al campionato di Serie A e al Campionato di Legadue delle società elencate nella citata delibera, tra le quali la Società Orlandina Basket s.r.l. ammessa al campionato di Serie A;

ritenuto che la società Orlandina Basket s.r.l. aveva attestato la assenza di debiti scaduti verso Enti Previdenziali ed Erario al 30.04.2008, entro il termine del 5 luglio 2008, come previsto nella delibera n.290/2008, mediante la dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante e dall'Organo di Controllo della società, come previsto nella delibera 290/2008;

vista la nota ENPALS prot. 016015 del 6 agosto 2008 con la quale l'Ente, a precisazione di quanto comunicato in data 05.08.2008 con nota prot. 015892, rendeva noto alla Com.Te.C. che la società Orlandina Basket s.r.l. non risultava avere effettuato i versamenti relativi al periodo ottobre 2001 - maggio 2008, affermando in particolare che i contributi relativi al periodo ottobre 2001-settembre 2006 sono oggetto di riscossione esattoriale ed ammontano a Euro 616.517,53 per sola sorte contributiva e i contributi relativi ai periodi novembre 2006 - maggio 2007 e dicembre 2007 - maggio 2008 ammontano ad Euro 283.239,43 per sola sorte contributiva;

ritenuto che a seguito di dette comunicazioni la Com.Te.C., Organismo Tecnico federale deputato ai controlli sull'equilibrio finanziario delle società professionistiche, in ossequio a quanto previsto dalla legge n.91/81 e successive modificazioni, ha condotto un ulteriore accertamento sugli atti ed ha altresì convocato la Società a chiarimenti in data 28.08.2008;

vista

la nota ENPALS prot. 0017564 del 12.09.2008 con cui l'Ente a richiesta della Com.Te.C. ribadiva che la società Orlandina Basket non è in regola con la posizione contributiva ed in particolare segnalava che relativamente ad una parte del debito si era già proceduto alla formazione dei ruoli esattoriali come di seguito: cartella n.295 2005 0040033479000 notificata il 15.03.2006 per Euro 225.589,20 riferita al periodo 10/2001-06/2003; cartella n.295 2006 0008421853000 notificata il 22.04.2006 di importo pari a Euro 902,20 riferita al periodo 10/2001-03/2004; cartella n.295 2007 0055047988000 notificata il 22.01.2008 di importo pari a Euro 769.241,24 riferita al periodo 10/2001-12/2006, mentre relativamente ai periodi novembre -dicembre 2006, gennaio - maggio 2007, dicembre 2007, gennaio -maggio 2008 risultavano non pagati contributi per Euro 281.985,85 per i quali non si era proceduto alla formazione di ruoli esattoriali;

ritenuto

che la Com.Te.C. ha acquisito ulteriore documentazione dalla quale è risultato, come da verbale della detta Com.Te.C. del 15 settembre 2008, che: 1) le cartelle esattoriali n. 295 2005 0040033479000 e n.205 2006 0008421853000 non erano state oggetto di impugnazione, sospensione, o rateizzazione ed erano da considerarsi a tutti gli effetti debiti scaduti verso l'Ente di previdenza, non dichiarati dalla società ai fini della ammissione al Campionato né indicati nelle scritture contabili e nei parametri di controllo periodico e di ammissione ai campionati già al momento della notifica delle ridette cartelle. Al proposito non può essere ritenuta rilevante ai fini della regolarità del requisito di ammissione al campionato la documentazione fornita dalla società alla Com.Te.C. dalla quale si evince che la stessa aveva fatto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina non avverso le cartelle di pagamento- la cui competenza è devoluta al Tribunale del Lavoro- ma avverso il preavviso di fermo amministrativo di autoveicoli, ossia all'atto di esecuzione, posto in essere dall'Ente riscossore Se.Ri.T sulla base di diverse cartelle. L'esito vittorioso di tale ricorso pertanto non rileva ai fini dell'esposizione debitoria scaduta.

2) la cartella esattoriale 295 2007 0055047988000 è stata impugnata dinanzi al Tribunale del Lavoro di Catania con un unico motivo di ricorso, e che il Giudice designato ha fissato l'udienza di discussione per il giorno 04.03.2010, ed ha al contempo respinto la richiesta di sospensiva della efficacia esecutiva della cartella "ritenuto che non sussistono i gravi motivi, atteso che le uniche censure attengono alla regolarità formale del titolo e dunque integrano un'opposizione agli atti esecutivi presentata oltre il termine di giorni venti", di talchè allo stato la pendenza del giudizio, pur senza entrare nel merito dello stesso, non può essere ritenuto rilevante ai fini della sussistenza del requisito di ammissione al campionato, atteso che il debito è scaduto ed il titolo è esecutivo. 3) per le ulteriori somme indicate dall'ENPALS come non versate, riferite a periodi sino al maggio 2008, e comunque per quanto di ragione ai fini della ammissione al campionato sino a tutto il mese di aprile 2008, la società ha presentato la documentazione attestante il versamento e l'ENPALS investito ufficialmente del controllo definitivo non ha ancora provveduto a fornire la relativa comunicazione.

considerato che anche qualora l'ENPALS dovesse comunicare che per i periodi contributivi per i quali non sono stati formati i ruoli esattoriali la Società ha effettuato regolari versamenti, permane la sussistenza di debiti scaduti verso l'Ente di previdenza per come portati dalle citate cartelle, che non sono stati dichiarati dalla società all'atto della ammissione al Campionato 2008/09 né sono stati riportati nelle scritture contabili e nei parametri di controllo periodico e di ammissione ai campionati;

considerato che i fatti emersi, a prescindere dal rilievo sotto il profilo disciplinare, ragione per cui dopo le comunicazioni pervenute dall'ENPALS sono stati attivati i competenti Organi di Giustizia Sportiva, hanno rilievo sotto il profilo inerente la sussistenza dei requisiti per la ammissione al campionato professionistico, la cui competenza a deliberare è rimessa al Consiglio Federale;

ritenuto che la delibera n.290 dell'aprile 2008 fissa chiaramente le condizioni per l'ammissione al campionato professionistico, tra le quali la assenza di debiti scaduti al mese di aprile 2008 verso l'Erario e gli Enti Previdenziali, in difetto delle quali le società non possono essere ammesse, e che la delibera n.5 del luglio 2008 ha ammesso, tra le altre, la società Orlandina Basket s.r.l. sul presupposto che tutte le ridette condizioni fossero state rispettate.

ritenuto che le comunicazioni ENPALS e la documentazione acquisita, hanno reso edotta la Com.Te.C. e il Consiglio Federale circa il fatto che la società Orlandina Basket s.r.l. non aveva all'atto della ammissione al campionato il requisito della assenza di debiti scaduti verso l'Ente di Previdenza al mese di aprile 2008, come richiesto dalla delibera n.290, di talchè la delibera n.5 del 26 luglio 2008 è stata adottata quanto alla società Orlandina Basket su un presupposto inesistente o comunque errato, senza che tale insussistenza o errore possano essere imputati alla Com.Te.C. o all'Organo Deliberante, e che per tale ragione il deliberato assunto in data 26 luglio 2008 va revocato in parte qua;

considerato che la normativa in materia di controlli sulle società professionistiche ha "lo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati", e che l'ammissione ad un campionato professionistico di società priva del requisito parrebbe in contrasto proprio con la regolarità di svolgimento degli stessi e con il principio di salvaguardia della competitività sportiva dei partecipanti;

ritenuto che l'ordinamento sportivo tutela quale bene altrettanto primario quello del regolare svolgimento della competizione sportiva, ma che prima dell'inizio della competizione e, segnatamente, nel caso di specie, prima dell'inizio effettivo del campionato di Serie A 2008-2009 fissato per la data del 5 ottobre 2008 il provvedimento di revoca della ammissione al campionato professionistico possa essere adottato in quanto atto ad incidere sulla composizione dell'organico del campionato, prerogativa del Consiglio Federale, e prima dell'inizio dello stesso, quindi senza alterazione dello svolgimento della competizione sportiva, che può avere regolarmente inizio con la partecipazione dei club che hanno i requisiti per prenderne parte;

preso atto di quanto rappresentato dalla Com.Te.C. nel verbale della riunione del 15 settembre 2008, nel quale la Commissione espone che sulla base della documentazione presente agli atti sono stati riscontrati a carico della società Orlandina Basket s.r.l. debiti nei confronti dell'ENPALS scaduti e non presenti nelle scritture contabili e nei relativi parametri di controllo trimestrali e di ammissione ai campionati;

sentito diffusamente il Segretario della Com.Te.C. che ha fornito tutti i chiarimenti sulla base dei documenti agli atti;

considerato che la sanzione amministrativa proposta dalla Com.Te.C. ai sensi dell'art.29 R.E. Sett. Prof. di 8 punti di penalizzazione ed Euro 45.000,00 di ammenda a carico della società da scontarsi nel campionato 2008/09, trova applicazione alle società appartenenti al settore professionistico, di talchè la revoca della ammissione a campionato professionistico della società Orlandina Basket s.r.l., implica, allo stato, il venire meno di un presupposto di fatto per l'irrogazione della sanzione e ferma restando la potestà del Consiglio Federale di procedere alla irrogazione della stessa, qualora il ridetto presupposto dovesse nuovamente realizzarsi nel corso della stagione sportiva 2008/09

ritenuto che può essere applicato il disposto dell'ultimo capoverso della delibera n.290 del 4/5 aprile 2008, in forza del quale le società escluse dal campionato professionistico cui avevano diritto di partecipare, a causa del mancato rispetto delle condizioni e degli obblighi documentali previsti dalla medesima delibera, possono essere ammesse, dopo avere adempiuto alle altre disposizioni delle Leghe riconosciute dalla FIP, ad altri campionati dilettantistici, secondo la rilevanza degli adempimenti e la disponibilità nel relativo organico, con il Consiglio Federale competente a decidere;

D E L I B E R A

Revocare la propria delibera n.5 del 26 luglio 2008 C.U. n.49 nella parte in cui ha ammesso la società Orlandina Basket s.r.l. al campionato professionistico 2008/2009 per tutte le motivazioni di cui alla presente delibera e per l'effetto revoca l'ammissione della società Orlandina Basket s.r.l. al campionato di Serie A 2008/2009.

La società potrà essere ammessa, con specifico e successivo provvedimento del Consiglio Federale, dopo avere adempiuto alle altre disposizioni delle Leghe riconosciute dalla FIP, ad altri campionati dilettantistici, secondo la rilevanza degli adempimenti e la disponibilità nel relativo organico.

DELIBERA N.185

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

considerato il comma 18 dell'art. 25 del Regolamento Esecutivo – settore professionistico approvato con delibera n. 269 dal Consiglio Federale nella riunione del 16 dicembre 2004;

ravvisato l'obbligo di fissare la misura dei parametri di riferimento per i controlli economici finanziari per la stagione sportiva 2008/2009, in applicazione al sopracitato articolo;

esaminata la proposta presentata in merito dalla Com.Te.C.;

ritenuta la stessa meritevole di accoglimento;

D E L I B E R A

Di fissare, per la stagione sportiva 2008/2009, secondo quanto stabilito al comma 18 dell'art. 25 del R.E.– settore professionistico i parametri Ricavi/Indebitamento e Patrimonio Netto/ Diritti Pluriennali nella seguente misura:

è 30 settembre 2008
R/I pari a 2,0 e P/D 0,50

è 31 dicembre 2008
R/I pari a 2,0 e P/D 0,50

è 31 marzo 2009
R/I pari a 2,0 e P/D 0,50

è 30 giugno 2009
R/I pari a 2,0 e P/D 0,50

Si precisa comunque che:

è l'indebitamento complessivo alle sopra citate date di riferimento, non dovrà comunque essere superiore del 10% rispetto a quella esposto alla data del 30 giugno 2008;

è Il calcolo di eccedenza d'indebitamento rispetto all'anno precedente non viene applicato per le società che presentano un indebitamento complessivo, alle date di riferimento pari a: per la Serie A inferiore ad Euro 700.000,00 per la Legadue inferiore ad Euro 350.000,00.

è per le Società che nella stagione sportiva 2007/2008 hanno disputato un campionato non professionistico ed erano costituite in forma dilettantistica, ai fini del calcolo del parametro, utilizzeranno i ricavi di competenza del periodo aumentati del 20% e l'indebitamento risultante alle varie scadenze trimestrali; ai fini del rispetto del parametro, non potrà comunque superare l'importo forfetario di € 350.000.

DELIBERA N.186

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto l'art.1 dello Statuto Federale;

vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI del 15 luglio 2004, n.1276 contenente "Promozione e tutela dei vivai giovanili – Direttiva alle Federazioni Sportive Nazionali e alle Discipline Sportive Associate";

visto l'articolo 2, comma 4bis dello Statuto CONI in virtù del quale il CONI detta principi ed emana regolamenti in tema di tesseramento e utilizzazione degli atleti di provenienza estera al fine di promuovere la competitività delle squadre nazionali, di salvaguardare il patrimonio sportivo nazionale e di tutelare i vivai giovanili;

considerato l'invito rivolto dalla Giunta Nazionale del CONI, all'esito della 965[^] riunione di Giunta del 16.09.2008, affinché la Federazione Italiana Pallacanestro emani già in occasione del Consiglio Federale del 20 settembre 2008 le necessarie norme di attuazione alla direttiva del Consiglio Nazionale del CONI n.1276 del 15 luglio 2004, con decorrenza dalla stagione sportiva 2009/2010, specificando che in assenza dell'adozione di tali misure la Giunta Nazionale, nell'esercizio di proprio potere di vigilanza assumerà i provvedimenti di competenza, ivi compresi quelli previsti per l'ingresso degli sportivi stranieri, per la tutela del patrimonio sportivo nazionale e degli interessi generali del movimento sportivo italiano;

visti i provvedimenti e le delibere del Consiglio Federale emanate sinora in materia di formazione;

ritenuto che a) nella materia oggetto della presente delibera la Federazione debba ottemperare a realizzare l'obiettivo indicato nella delibera del Consiglio Nazionale del CONI del 15 luglio 2004 n.1276, giusto anche l'invito della Giunta del CONI da ultimo pervenuto all'esito della 965[^] riunione del 16.09.2008; b) la Federazione ha posto in essere l'attività di concertazione tra le varie componenti al fine di giungere comunque ad ottemperare al ridetto deliberato del CONI secondo un percorso condiviso; c) la mancata intesa tra le componenti in materia non può impedire di ottemperare alla citata delibera del CONI, il cui dichiarato obiettivo rappresenta la realizzazione di un fine istituzionale della Federazione; d) la Federazione deve, in ossequio ai propri fini istituzionali e giusto il rapporto esistente tra Federazione e CONI come disciplinato dalla legge, dallo Statuto del CONI e dallo Statuto Federale, dare attuazione alla delibera del CONI al fine di raggiungere l'obiettivo prefissato per la stagione 2009/2010, ossia "nelle squadre che partecipano ai campionati di livello nazionale dovrà essere garantita una presenza di giocatori formati nei vivai giovanili nazionali non inferiore al 50 per cento del totale dei giocatori compresi nel referto arbitrale" ; e) per giocatore formato nei vivai è stato ritenuto il giocatore, anche di cittadinanza straniera che abbia partecipato a campionati giovanili della Federazione Italiana Pallacanestro per almeno 4 stagioni sportive, escluso a tali fini il Campionato Under 21; f) il regime transitorio applicato sinora, ed atto a consentire l'iscrizione a referto di giocatori di cittadinanza italiana ma non di formazione, allo stato in numero di 2 per il Campionato di serie A, per raggiungere la quota di 6 atleti formati sulla rosa di 12 iscritti a referto, era stato concertato con la Lega di Serie A ed introdotto per permettere alle società di serie A, all'indomani del provvedimento del CONI, la necessaria programmazione finalizzata al raggiungimento del più volte citato obiettivo; g) il CONI ha più volte ribadito come il richiamato regime dovesse ritenersi transitorio e non potesse essere ritenuto soddisfacente in

via definitiva l'obiettivo prefissato nella delibera 1276/04 atteso altresì che il concetto di cittadinanza non può essere assimilato al criterio tecnico-sportivo della "formazione", argomento che appare del tutto condivisibile; h) trattandosi di regime transitorio applicato a partire dalla stagione 2006/07, deve necessariamente recedere onde consentire l'applicazione del regime ordinario che preveda 6 formati su 12 atleti iscritti a referto; i) le leghe di società e le associazioni di tesserati riconosciute dalla FIP, proprio in forza del riconoscimento che viene deliberato a seguito di apposita richiesta da parte delle ridette associazioni, non sono portatori di interessi contrapposti a quelli della Federazione, ma concorrono, nell'ambito della loro funzione rappresentativa delle diverse e specifiche componenti del movimento cestistico, a realizzare gli scopi della Federazione, tra i quali rientra quello di cui all'art.1 Statuto Federale di promuovere, regolare e sviluppare lo sport della pallacanestro in Italia; l) per tutto quanto sopra, le finalità istituzionali che la Federazione, e per essa ogni componente del movimento federale, è tenuta a perseguire in ossequio alle direttive del CONI non sono condizionate o comprese dalle convenzioni che la FIP stipula con le Leghe, anche in ragione della natura giuridica di tali atti, quanto piuttosto le ridette convenzioni rappresentano l'applicazione del metodo della condivisione democratica e volontaria nell'attuazione dei compiti propri delle Leghe; m) l'attuazione delle finalità istituzionali, qualora non realizzabile attraverso il metodo convenzionale, va comunque attuato, in forza di quanto sopra detto, pur auspicando la FIP che su tutte le materie di interesse delle varie componenti, e in particolare sulla materia inerente la formazione, non cessi il dialogo tra le parti e si pervenga comunque ad una condivisione dei percorsi necessari al raggiungimento dell'obiettivo di incentivare e tutelare il patrimonio cestistico nazionale; n) la necessità di prevedere un numero di atleti formati tra gli iscritti a referto è altresì finalizzata a realizzare lo scopo di sostenere le rappresentative nazionali di pallacanestro che vengono impegnate nelle competizioni internazionali, scopo che oggi appare essere di necessaria e urgente attuazione in forza del depauperamento dei vivai e dei conseguenti risultati delle rappresentative nazionali, e che è stato ritenuto corretto e legittimo, oltre che conforme al sistema sportivo europeo dalla recente Risoluzione del Parlamento Europeo sul Libro Bianco sullo sport del maggio 2008; o) in tale senso appare opportuno prevedere la formulazione di una proposta da inviare al CONI, affinché il concetto di formazione come previsto dalla delibera 1276/2004 venga integrato con quello della eleggibilità per la Rappresentativa Nazionale Italiana; p) nelle more la FIP auspica che la Lega Società Pallacanestro Serie A si impegni affinché i giocatori di formazione italiana tesserati a favore delle società associate siano anche eleggibili per la Nazionale;

vista

la propria delibera n.304 del 10 maggio 2008 con la quale era stata approvata una prima ipotesi di nuovo accordo con la Lega Società Pallacanestro Serie A che avrebbe dovuto costituire la traccia per una nuova convenzione per il quadriennio 2009/2013, e tenuto conto che dopo la deliberazione si sono tenuti incontri tra i rappresentanti della FIP e i rappresentanti della Lega di Serie A e della GIBA, dai quali erano scaturite proposte differenti che rappresentavano la volontà di ricercare nuove

soluzioni in materia di obbligo di iscrizione a referto di atleti formati, atte a soddisfare le esigenze di tutte le componenti, di talché con delibera n.1, assunta nella riunione del 18 luglio 2008, era stato stabilito di "congelare" l'ipotesi di nuova convenzione con la Lega di Serie A per la parte riguardante l'eleggibilità, per consentire a Federazione, Lega ed Associazione giocatori, mediante una trattativa continua, di trovare una soluzione condivisa per le stagioni sportive dal 2009 al 2012, stabilendosi altresì che, nell'eventualità in cui non fosse raggiunto un accordo, sarebbe stata ripristinata la convenzione in vigore;

preso atto che allo stato non è stata raggiunta alcuna intesa, all'esito degli incontri tenutisi tra le rappresentanze della Federazione, della Lega A e dell'Associazione Giocatori, pur essendo state valutate tutte le proposte;

visto il testo della convenzione in essere tra la FIP e la Lega di Serie A nella quale si prevedeva, in tema di eleggibilità, la cessazione del regime transitorio già per la stagione 2008/09, regime transitorio che, invece, in base alla nuova ipotesi di accordo non realizzatasi, sarebbe stato prorogato;

considerato che, come già espresso nella delibera n.1 del luglio 2008, nelle more della concertazione intervenuta successivamente alla delibera n.304 del maggio 2008, è iniziato l'anno sportivo 2008/09 circostanza che determina l'impossibilità di intervenire per la corrente stagione sportiva in senso modificativo della regolamentazione già licenziata per la stagione 2008/09 con la ridetta delibera n.304/2008;

tenuto conto che tra le tematiche affrontate nel corso degli incontri di concertazione, è emersa, sempre con riferimento agli obblighi delle società di serie A relativi alla compilazione della lista degli iscritti a referto di gara, anche quella relativa agli atleti extracomunitari, nell'ottica di una progressiva riduzione degli atleti extracomunitari tra gli iscritti a referto, al fine di consentire l'attuazione concreta dell'obiettivo di promozione della scuola cestistica nazionale e al contempo di favorire una maggiore circolazione degli atleti di formazione europea tra i vari club;

considerato che gli atleti extracomunitari sono giuridicamente tutti gli atleti aventi nazionalità di paesi non appartenenti alla UE, ma che tale concetto va integrato con quello di carattere sportivo, licenziato dalla FIBA, che individua gli atleti cosiddetti "comunitari FIBA" in quei soggetti che, benché extracomunitari giuridicamente, tuttavia provengono da Paesi aderenti alla FIBA EUROPE, di talché dal punto di vista sportivo per atleti extracomunitari si intendono gli atleti non provenienti da Paesi appartenenti all'UE e, qualora provenienti da Paesi non UE, non altresì provenienti da Paesi aderenti a FIBA EUROPE;

ritenuto che la regolamentazione sportiva della materia è comunque subordinata alla normativa di legge in materia di ingresso degli stranieri, nonché al numero di visti che annualmente vengono concessi dal CONI, di talché oggi si può provvedere solo in senso programmatico per le stagioni sportiva a venire;

considerato che una ulteriore tematica che è ritenuta meritevole di approfondimento è quella relativa agli atleti di cittadinanza italiana ma privi della formazione italiana;

ritenuto che in punto, giusto quanto stabilito dalla delibera del CONI 1276/04 e dalle successive e numerose comunicazioni pervenute in materia da parte del CONI, non può pervenirsi alla soluzione di ritenere tutti gli atleti di cittadinanza italiana come formati, sia in ragione della ontologica diversa natura dei due criteri, sia perché ciò vanificherebbe il concetto stesso di formazione;

considerato che allo stato attuale gli atleti di cittadinanza italiana ma non di formazione non appaiono pregiudicati in quanto gli stessi possono essere iscritti a referto di gara esattamente come i formati, ma che comunque va approfondita la tematica inerente i citati atleti;

ritenuto che al fine di provvedere è condivisibile la proposta formulata dal Presidente Federale che pare tenere in conto delle esigenze richiamate in motivazione e che può essere così sintetizzata: a decorrere dalla stagione sportiva 2009/2010 le società partecipanti al Campionato di Serie A hanno l'obbligo di iscrivere nel referto arbitrale minimo sei atleti di formazione italiana; a scopo programmatico, e subordinatamente al numero di visti che il CONI concederà per le rispettive stagioni sportive, le società partecipanti al campionato di Serie A potranno iscrivere a referto per le stagioni 2009/2010 e 2010/2011 n.6 atleti non formati di cui massimo tre che siano contemporaneamente non comunitari UE e non comunitari FIBA e per le stagioni 2011/2012 e 2012/2013 n.6 atleti non formati di cui massimo due che siano non contemporaneamente non comunitari UE e non comunitari FIBA;

D E L I B E R A

A partire dalla stagione sportiva 2009/2010 le società partecipanti al Campionato di Serie A hanno l'obbligo di iscrivere nel referto arbitrale minimo sei atleti di formazione italiana.

Prevedere programmaticamente e subordinatamente al numero di visti che il CONI concederà per le rispettive stagioni sportive che le società partecipanti al campionato di Serie A potranno iscrivere a referto per le stagioni 2009/2010 e 2010/2011 n.6 atleti non formati di cui massimo tre che siano contemporaneamente non comunitari UE e non comunitari FIBA e per le stagioni 2011/2012 e 2012/2013 n.6 atleti non di formazione italiana di cui massimo due che siano contemporaneamente non comunitari UE e non comunitari FIBA.

Approfondire l'esame della tematica riguardante gli atleti di cittadinanza italiana, ma non di formazione italiana al fine di adottare eventuali provvedimenti nelle prossime sedute consiliari.

DELIBERA N.187

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- esaminata l'istanza presentata dalla Società A.D. Centro Avv. Basket Lamezia (cod. FIP 45824) con sede in Lamezia Terme (CZ) avente diritto a partecipare al Campionato di Serie D, in merito al cambio di denominazione;
- riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art.141 commi 1 e 2 R.O.;

D E L I B E R A

di autorizzare il cambio di denominazione sociale da A.D. Centro Avv. Basket Lamezia a A.D. Pallacanestro F.G.R. Lamezia (cod. FIP 45824) con sede in Lamezia Terme (CZ), via del Progresso.

DELIBERA N.188

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- esaminata l'istanza presentata dalla Società Pol. Passangers Sez. Basket A. Dil. (cod. FIP 45797) con sede in Pozzuoli (NA) avente diritto a partecipare al Campionato di Promozione Maschile, in merito al cambio di denominazione;
- riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 141 commi 1 e 2 R.O.;

D E L I B E R A

di autorizzare il cambio di denominazione sociale da Pol. Passangers Sez. Basket A. Dil. a A.S.D. Monteruscello Basket (cod. FIP 45797) con sede in Pozzuoli (NA), via Modigliani 1.

DELIBERA N.189

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- esaminata l'istanza presentata dalla Società Lib. C.S. Secondigliano (cod. FIP 6033) con sede in Napoli avente diritto a partecipare al Campionato di Serie D, in merito al cambio di denominazione;
- riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 141 commi 1 e 2 R.O.;

D E L I B E R A

di autorizzare il cambio di denominazione sociale da Lib. C.S. Secondigliano a C.S. Secondigliano A.S.D. (cod. FIP 6033) con sede in Napoli, via Traversa Scippa 34.

DELIBERA N.190

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- esaminata l'istanza presentata dalla Società Flying Balls (cod. FIP 19439) con sede in Ozzano dell'Emilia (BO) avente diritto a partecipare al Campionato di C Regionale, in merito al cambio di denominazione;
- riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art.141 commi 1 e 2 R.O.;

D E L I B E R A

di autorizzare il cambio di denominazione sociale da Flying Balls a A.S.D. New Flying Balls (cod. FIP 19439) con sede in Ozzano dell'Emilia (BO), via Gramsci 12.

DELIBERA N.191

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- esaminata l'istanza presentata dalla Società A.S. Forti e Liberi (cod. FIP 30322) con sede in Bologna avente diritto a partecipare al Campionato di Promozione Maschile, in merito al cambio di denominazione;
- riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art.141 commi 1 e 2 R.O.;

D E L I B E R A

di autorizzare il cambio di denominazione sociale da A.S. Forti e Liberi a Forti e Liberi San Ruffillo A.S.D. (cod. FIP 30322) con sede in Bologna, via Toscana 122.

DELIBERA N.192

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- esaminata l'istanza presentata dalla Società A.PGS Don Bosco BK Dil (cod. FIP 23305) con sede in Forlì avente diritto a partecipare ai Campionati Giovanili in merito al cambio di denominazione;
- riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art.141 commi 1 e 2 R.O.;

D E L I B E R A

di autorizzare il cambio di denominazione sociale da A.PGS Don Bosco BK Dil a A.PGS Basket Don Bosco Dil (cod. FIP 23305) con sede in Forlì, via Episcopio Vecchio 7.

DELIBERA N.193

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- esaminata l'istanza presentata dalla Società A.Dil. Pallacanestro Gallo (cod.FIP 37716) con sede in Gallo (FE) avente diritto a partecipare al Campionato di Promozione Maschile, in merito al cambio di denominazione;
- riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art.141 commi 1 e 2 R.O.;

D E L I B E R A

di autorizzare il cambio di denominazione sociale da A.Dil. Pallacanestro Gallo a A.S.D. Gruppo Sportivo Gallo (cod. FIP 37716) con sede in Gallo (FE), P.zza IV Novembre 5.

DELIBERA N.194

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- esaminata l'istanza presentata dalla Società Basket Ducale Parma A.Dil. (cod. FIP 45113) con sede in Parma avente diritto a partecipare al Campionato di Promozione Maschile, in merito al cambio di denominazione;
- riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 141 commi 1 e 2 R.O.;

D E L I B E R A

di autorizzare il cambio di denominazione sociale da Basket Ducale Parma A.Dil. a Ducale Magik Parma A.S.Dil. (cod. FIP 45113) con sede in Parma, Via Abruzzi 3.

DELIBERA N.195

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- esaminata l'istanza presentata dalla Società Bk A.Giardini S.Agata 2001 (cod. FIP 47223) con sede in Fusignano (RA) avente diritto a partecipare al Campionato di 1Div./M, in merito al cambio di denominazione;
- riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art.141 commi 1 e 2 R.O.;

D E L I B E R A

di autorizzare il cambio di denominazione sociale da Bk A.Gardini S.Agata 2001 a A.S.D. Basket A.Giardini 2001 (cod.FIP 47223) con sede in Fusignano (RA), Via Viola 8.

DELIBERA N.196

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- esaminata l'istanza presentata dalla Società G.S. Arbor (cod. FIP 164) con sede in Reggio Emilia avente diritto a partecipare al Campionato di Serie C Reg., in merito al cambio di denominazione;
- riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art.141 commi 1 e 2 R.O.;

D E L I B E R A

di autorizzare il cambio di denominazione sociale da G.S. Arbor a G.S. Arbor Basket A.S.D. (cod. FIP 164) con sede in Reggio Emilia, via Guasco 19.

DELIBERA N.197

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- esaminata l'istanza presentata dalla Società Dopolavoro Ferroviario (cod. FIP 2265) con sede in Udine avente diritto a partecipare al Campionato di Promozione Maschile, in merito al cambio di denominazione;
- riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art.141 commi 1 e 2 R.O.;

D E L I B E R A

di autorizzare il cambio di denominazione sociale da Dopolavoro Ferroviario a A.S.D. Pol.Dopolavoro Ferroviario Udine (cod.FIP 2265) con sede in Udine, via della Cernaia 2.

DELIBERA N.198

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- esaminata l'istanza presentata dalla Società U.S. Dil. VIS Nova (cod. FIP 418) con sede in Roma avente diritto a partecipare ai Campionati di Serie D, in merito al cambio di denominazione;
- riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 141 commi 1 e 2 R.O.;

D E L I B E R A

di autorizzare il cambio di denominazione sociale da U.S. Dil Vis Nova a U.S. Dil Vis Nova Basket (cod. FIP 418) con sede in Roma, Via Matteo Boiardo 28.

DELIBERA N.199

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- esaminata l'istanza presentata dalla Società CBK Onlus Collinetta Boccea (cod. FIP 46315) con sede in Roma avente diritto a partecipare al Campionato di Serie D, in merito al cambio di denominazione;
- riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art.141 commi 1 e 2 R.O.;

D E L I B E R A

di autorizzare il cambio di denominazione sociale da CBK Onlus Collinetta Boccea a A.S.D. CBK Collinetta Boccea Basket (cod. FIP 46315) con sede in Roma, Via Gaetano Mazzoni 119 int. 3.

DELIBERA N.200

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- esaminata l'istanza presentata dalla Società A.S.D. Virtus Albano (cod. FIP 34449) con sede in Albano avente diritto a partecipare al Campionato di Serie B/F, in merito al cambio di denominazione;
- riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art.141 commi 1 e 2 R.O.;

D E L I B E R A

di autorizzare il cambio di denominazione sociale da A.S.D. Virtus Albano a A.S.D. Virtus Basket Albano-Pavona (cod. FIP 34449) con sede in Albano, Via Rossigni 3.

DELIBERA N.201

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- esaminata l'istanza presentata dalla Società Pol. Damaso 2000 (cod. FIP 45771) con sede in Roma avente diritto a partecipare al Campionato di Serie D, in merito al cambio di denominazione;
- riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art.141 commi 1 e 2 R.O.;

D E L I B E R A

di autorizzare il cambio di denominazione sociale da Pol. Damaso 2000 a A.S.D. Nuovo Basket Damaso 2000 (cod. FIP 45771) con sede in Roma, Via Emilio Almansi 195.

DELIBERA N.202

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- esaminata l'istanza presentata dalla Società PGS Don Bosco Nuovo Salario (cod. FIP 50058) con sede in Roma avente diritto a partecipare ai Campionati Giovanili, in merito al cambio di denominazione;
- riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art.141 commi 1 e 2 R.O.;

D E L I B E R A

di autorizzare il cambio di denominazione sociale da PGS Don Bosco Nuovo Salario a A.S.D. Don Bosco Nuovo Salario (cod. FIP 50058) con sede in Roma, Via F.Cocco Ortu 19.

DELIBERA N.203

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- esaminata l'istanza presentata dalla Società Pallacanestro Ascor A.Dil. (cod. FIP 50794) con sede in Roma avente diritto a partecipare ai Campionati Giovanili, in merito al cambio di denominazione;
- riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art.141 commi 1 e 2 R.O.;

D E L I B E R A

di autorizzare il cambio di denominazione sociale da Pallacanestro Ascor A.Dil. a A.S.D. Omnia Roma (cod. FIP 50794) con sede in Roma, Via Acuzia 39/B.

DELIBERA N.204

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- esaminata l'istanza presentata dalla Società A.S.D. Pioltellese Basket 91 (cod. FIP 1520) con sede in Pioltello (MI) avente diritto a partecipare al Campionato di Promozione Maschile in merito al cambio di denominazione;
- riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art.141 commi 1 e 2 R.O.;

D E L I B E R A

di autorizzare il cambio di denominazione sociale da A.S.D. Pioltellese Basket 91 a A.S.D. Basket Pioltello (cod. FIP 1520) con sede in Pioltello (MI), Via Perugino 1.

DELIBERA N.205

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- esaminata l'istanza presentata dalla Società P.S.F.N. 75 (cod. FIP 10575) con sede in Milano avente diritto a partecipare ai Campionati Giovanili, in merito al cambio di denominazione;
- riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art.141 commi 1 e 2 R.O.;

D E L I B E R A

di autorizzare il cambio di denominazione sociale da P.S.F.N. 75 a A.D. Gabbro Basket (cod. FIP 10575) con sede in Milano, Via Gabbro 8 – C/o Turbia Antonello.

DELIBERA N.206

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- esaminata l'istanza presentata dalla Società A.D. Pall.Aurora Vanzaghello (cod. FIP 42092) con sede in Milano avente diritto a partecipare a Campionato di 1 Div. M, in merito al cambio di denominazione;
- riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art.141 commi 1 e 2 R.O.;

D E L I B E R A

di autorizzare il cambio di denominazione sociale da A.D. Pall.Aurora Vanzaghello a A.D. Polisportiva Aurora Vanzaghello (cod. FIP 42092) con sede in Milano, Via Del Fiore 29 - C/o Tottoli Fabrizio.

DELIBERA N.207

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- esaminata l'istanza presentata dalla Società Circ. Giov. Amici Osal (cod. FIP 839) con sede in Milano avente diritto a partecipare a Campionato di Serie D, in merito al cambio di denominazione;
- riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art.141 commi 1 e 2 R.O.;

D E L I B E R A

di autorizzare il cambio di denominazione sociale da Circ. Giov. Amici Osal a G.S. Or. S.Luigi Novate A.S.D. (cod. FIP 839) con sede in Milano, Via Cascina del Sole 28.

DELIBERA N.208

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- esaminata l'istanza presentata dalla Società Basket Broni (cod. FIP 10648) con sede in Broni (PV) avente diritto a partecipare al Campionato di Serie C Reg., in merito al cambio di denominazione;
- riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art.141 commi 1 e 2 R.O.;

D E L I B E R A

di autorizzare il cambio di denominazione sociale da Basket Broni a B.S. Oltrebasket A.S.D. (cod. FIP 10648) con sede in Broni (PV), Via S. Contardo 27.

DELIBERA N.209

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- esaminata l'istanza presentata dalla Società Pro Patria et Libertate (cod. FIP 44409) con sede in Busto Arsizio (VA) avente diritto a partecipare al Campionati di Serie B/F, in merito al cambio di denominazione;
- riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art.141 commi 1 e 2 R.O.;

D E L I B E R A

di autorizzare il cambio di denominazione sociale da Pro Patria et Libertate a Pro Patria et Libertate Palla Al Cesto A.S.D. (cod. FIP 44409) con sede in Busto Arsizio (VA), Via Pescara 30 – C/o Linari.

DELIBERA N.210

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- esaminata l'istanza presentata dalla Società U.S. Jeraghese (cod. FIP 47837) con sede in Jerago Con Orago (VA) avente diritto a partecipare al Campionato di A Div./M, in merito al cambio di denominazione;
- riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art.141 commi 1 e 2 R.O.;

D E L I B E R A

di autorizzare il cambio di denominazione sociale da U.S. Jeraghese a A.S.D. Jeraghese Basket (cod. FIP 47837) con sede in Jerago Con Orago (VA), Via Plave 16.

DELIBERA N.211

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- esaminata l'istanza presentata dalla Società Pianeta Basket Nuova Sc. Pall. (cod. FIP 32938) con sede in Novara avente diritto a partecipare al Campionato di Serie C.Reg. in merito al cambio di denominazione;
- riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art.141 commi 1 e 2 R.O.;

D E L I B E R A

di autorizzare il cambio di denominazione sociale da Pianeta Basket Nuova Sc. Pall a Pianeta Basket Novara A.S.D. (cod. FIP 32938) con sede in Novara, Via Ravizzotti 7.

DELIBERA N.212

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- esaminata l'istanza presentata dalla Società Pol. Verbania Sez. Pall. (cod. FIP 44764) con sede in Verbania avente diritto a partecipare al Campionato di Serie D in merito al cambio di denominazione;
- riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art.141 commi 1 e 2 R.O.;

D E L I B E R A

di autorizzare il cambio di denominazione sociale da Pol. Verbania Sez. Pall. a A.S.D. Virtus Verbania (cod. FIP 44764) con sede in Verbania, Via Renco 17.

DELIBERA N.213

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- esaminata l'istanza presentata dalla Società G.S. Edera Endas (cod. FIP 4658) con sede in Sassari avente diritto a partecipare al Campionato di Serie C.Reg. in merito al cambio di denominazione;
- riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 141 commi 1 e 2 R.O.;

D E L I B E R A

di autorizzare il cambio di denominazione sociale da G.S. Edera Endas a A.S.D. Edera Basket Sassari (cod. FIP 4658) con sede in Sassari, Via Marsiglia 42.

DELIBERA N.214

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- esaminata l'istanza presentata dalla Società A.Dil. Atl. BK Borgo Venezia (cod. FIP 43911) con sede in Verona avente diritto a partecipare al Campionato di Serie C Reg. in merito al cambio di denominazione;
- riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art.141 commi 1 e 2 R.O.;

D E L I B E R A

di autorizzare il cambio di denominazione sociale da A.Dil. Atl. BK Borgo Venezia a Pallacanestro Buster Verona A.D. (cod. FIP 43911) con sede in Verona, Via Badile 95.

Roma, 20 settembre 2008

IL SEGRETARIO GENERALE
(Maurizio Bertea)

